



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 - 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

**AVVISO DI CONSULTAZIONE
PUBBLICA**

**TRASFORMAZIONE, EX ART 115
DLGS 267 / 2000, DEL CONSORZIO DEI
COMUNI DEI NAVIGLI IN SOCIETÀ
MISTA EX ART 17 DLGS 175 / 2016**

OGGETTO:
**TRASFORMAZIONE, EX ART 115 DLGS 267 / 2000, DEL CONSORZIO DEI COMUNI
DEI NAVIGLI IN SOCIETA' MISTA EX ART 17 DLGS 175 / 2016**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Dato atto che il Comune di Vittuone è Comune consorziato al Consorzio dei Comuni dei Navigli (nel prosieguo “CCN”) dal 2001;
- 2) Visti, agli atti del Comune, la convenzione istitutiva e lo statuto di CCN, costituito in data 23.05.2000;
- 3) Dato atto che la gestione svolta da CCN, in affidamento diretto dai Comuni consorziati, può essere articolata e descritta in sintesi come segue:
 - i) ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc);
 - ii) elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013, nonché dei tributi / tariffe preesistenti (TARSU, TIA, TARES);
 - iii) gestione della valorizzazione territoriale e turistica del territorio consortile;
- 4) Considerato quanto segue:
 - a) l’ormai remota istituzione del CCN richiede un necessario adeguamento del soggetto giuridico, sul piano amministrativo, ai recenti riferimenti normativi ed operativi in materia di gestione di servizi ed attività pubbliche locali, anche a superamento di possibili incertezze ed ambiguità (si pensi, a mero titolo di esempio, alla soggezione ai piani di razionalizzazione delle società partecipate cui i Comuni sono obbligati ex art 20 DLgs 175 / 2016 o all’iscrizione all’elenco, tenuto da ANAC, delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’art 192 DLgs 50 / 2016 e Linee Guida ANAC 7 / 2017);
 - b) il vigente termine statutario di durata del CCN, al 2030 ex art 7 dello statuto vigente, può ben essere considerato ormai prossimo, tenuto conto della necessità di orizzonti di lungo termine che deve caratterizzare le scelte strategico – istituzionali e tecnico – operative afferenti alle gestioni pubbliche locali;
 - c) come noto, strutturalmente CCN dispone di propri uffici e personale per la elaborazione e la gestione operativa dei piani finanziari e delle tariffe (da ultimo ex deliberazioni

ARERA 443 e 444 / 2019) nonché di accertamento e di riscossione della TARI ex art 52 DLgs 446 / 1997), mentre non dispone di proprie risorse umane (in particolare, addetti alla raccolta ed allo spazzamento dei rifiuti) e materiali (tra altri, automezzi e macchinari allo stesso fine) né di partecipazioni in società per la gestione dei servizi tecnico – operativi sul territorio; questi ultimi servizi sono oggetto di affidamento a terzi a mezzo di appalti assegnati ai sensi del DLgs 50 / 2016 ed attuative Linee Guida ANAC; le risorse umane proprie di CCN assegnate agli uffici tecnici sono dunque impegnate in attività di impostazione, programmazione, aggiudicazione e rendicontazione dei numerosi appalti in essere per servizi e forniture, le quali assorbono notevoli tempi ed energie; nell’ambito del processo di ridefinizione amministrativo – operativa di CCN, si deve conseguentemente anche cogliere l’opportunità di individuare strumenti e modalità che possano ridurre e razionalizzare il notevole impegno amministrativo oggi dedicato alla frammentata gestione di numerosi appalti (si pensi all’impostazione degli atti di gara, alle procedure di aggiudicazione, alla gestione e rendicontazione dei CIG ecc), per aumentare la capacità della struttura e dell’organico tecnico di CCN, di cui rivedere in prospettiva l’organizzazione nel rispetto degli attuali livelli occupazionali e della salvaguardia dell’esperienza accumulata in venti anni dal CCN stesso a vantaggio delle comunità locali, ai fini di esercitare un rafforzato e focalizzato controllo operativo, sul territorio dei singoli Comuni aderenti al CCN, in merito alla continuità ed efficacia dei servizi, in particolare, di raccolta, trasporto, spazzamento e gestione dei centri di raccolta, a beneficio della qualità della vita dei cittadini e dell’efficienza delle imprese e delle altre persone giuridiche;

- d) la riconduzione, all’interno di un’unica gara, dell’affidamento di raccolta, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, recuperi e smaltimenti (con precisazione del perimetro complessivo in esito ad analisi in sede di finalizzazione degli atti di gara), a superamento della maggiore attuale frammentazione della gestione su più appalti differenziati (per cui si rinvia anche alla precedente lettera c), conduce evidentemente all’ottenimento di una rilevante dimensione economica complessiva e di conseguenti economie di scala e da integrazione delle gestioni; da ciò dovrebbe ragionevolmente attendersi, tra l’altro, un apprezzabile beneficio in termini di ribasso in sede di gara, con conseguenti vantaggi per i Comuni in termini di spese correnti e per cittadini / imprese in termini di tributi e tariffe corrisposte; in termini operativi, data la complessità dell’aggregazione di cui sopra, la gara potrà prevedere differenziate decorrenze, in capo al nuovo futuro socio – appaltatore, delle gestioni oggi a più appaltatori, in relazione alle scadenze naturali di ogni rapporto in essere; l’inserimento, all’interno della procedura, anche delle fasi di smaltimento e recupero, in termini da definire negli atti di gara, potrebbe consentire l’accesso all’impiantistica di cui il socio – operatore potrebbe disporre, auspicabilmente minimizzando in particolare i picchi di costo unitario per alcune frazioni che hanno caratterizzato i periodi più recenti, e ciò nel medio – lungo periodo di riferimento dell’affidamento;
- e) la riconduzione del soggetto giuridico ad un modello evoluto e previsto dalla più recente normativa (la società, nella fattispecie mista pubblico – privato) faciliterà l’ingresso di Comuni nuovi soci ed affidanti il servizio, nei termini e nei limiti di cui al successivo punto 5) lettera D); inoltre, va evidenziato che l’evoluzione di CCN verso lo strumento societario consentirebbe l’allineamento rispetto alla forma giuridica degli altri operatori pubblici del ciclo dei rifiuti dell’area territoriale di riferimento, non potendosi escludere (pur nel rispetto dell’esito della procedura di evidenza pubblica) che, nel medio – lungo periodo, potrebbe eventualmente variare l’attuale approccio regionale caratterizzato dalla non individuazione degli ambiti ottimali e dalla conferma del ruolo del singolo Comune quale ente concedente (art 200 u c DLgs 152 / 2006); in prospettiva, dunque, la

forma societaria potrebbe facilitare eventualmente il dialogo e possibili forme di integrazione con le altre società pubbliche operanti nel ciclo dei rifiuti;

- f) Nell'ambito della revisione del soggetto giuridico di cui sopra, deve essere considerato altresì principio fondamentale, che orienti lo sviluppo e l'attuazione dell'operazione in oggetto, l'auspicabile invarianza dei costi complessivi sostenuti da ciascun Comune socio ed affidanti, e da tutti i Comuni nell'insieme, con i conseguenti effetti sull'ammontare della TARI a carico di cittadini ed imprese, con riferimento alle fasi della raccolta dei rifiuti, al trasporto, allo spazzamento, alla gestione delle piattaforme e dei centri di raccolta comunali, e ciò tenuto conto:
- della consistenza dell'insieme dei servizi oggetto della gara a doppio oggetto (consistenza maggiore rispetto a quella delle tradizionali gare d'appalto bandite dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, non comprendenti la totalità dei servizi gestiti, come è invece nel caso di specie, con opportunità di ottenere maggiori sconti in relazione alla maggior dimensione del perimetro di gestione assegnato, in ottica di economia di scala);
 - della (massima) rilevanza assegnata al ribasso sull'offerta economica in sede di gara;
- Il principio di invarianza di cui al punto precedente non può, in tutta evidenza, estendersi agli oneri di smaltimento / valorizzazione finale delle diverse frazioni di rifiuto, i quali sono soggetti a fluttuazioni di mercato, nazionale e internazionale, che né possono essere assorbiti dagli appaltatori, né essere collocati in capo ad altri soggetti, fermo che in sede di offerta si potrà richiedere ai concorrenti di proporre strumenti di mitigazione in caso di necessità e fermo, altresì, che l'impresa aggiudicataria, nel caso di disponibilità di propri impianti, di proprietà o di rete, ben potrà garantire una maggiore stabilità nel tempo delle tariffe, potendo programmare per tempo la messa a disposizione dei volumi e dei quantitativi occorrenti allo smaltimento/trattamento dei rifiuti prodotti da CCN.
- g) Lo svolgimento e la qualità dei servizi tecnico – operativi sul territorio del CCN dovranno essere omogenei e ad alta efficacia, indipendentemente dalla dimensione e dalla collocazione territoriale del singolo Comune; gli organismi previsti all'interno della Convenzione / Patto parasociale in allegato informano la propria attività, anche su impulso di singoli Comuni, al raggiungimento dell'obiettivo sopra esposto;

5)

Visto, con riferimento ai potenziali modelli di ridefinizione amministrativa del CCN alla luce di quanto sopra esposto sub 4), l'art 17 DLgs 175 / 2016 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*), con particolare riferimento ai commi che seguono, raggruppati per argomenti omogenei in paragrafi individuati con lettere maiuscole, individuati con *c* e con il numero del comma ed eventualmente con numeri ulteriori crescenti nel caso di più tematiche da affrontare scaturenti da un medesimo comma), ed alle corrispondenti considerazioni riferite alla situazione del CCN stesso:

A)

In tema di gara a doppio oggetto in sé (perimetrazione dell'appalto ed acquisizione di partecipazioni societarie):

c 1 / 1

Nelle società a partecipazione ... la selezione del [soggetto privato] si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione

societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto ... oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Oltre al vigente e corrente art 17 DLgs 175 / 2016, la società mista con socio operatore trae origine dai seguenti provvedimenti: punto 2.2 e nota 18 della Comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee 5/2/2008 n. C [2007] 6661 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI); Risoluzione del Parlamento europeo del 18 Maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici (2009/2175(INI)), in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 31.5.2011; sentenza Corte di Giustizia UE 15.10.2009 C-196/08; sentenza Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 03.03.2008, n.1 e parere 18.04.2007, n.456. Va evidenziato come, nello spirito dei provvedimenti sopra citati ed in particolare di quelli di derivazione europea, la società mista con socio – appaltatore si possa ben configurare come strumento evoluto (societario) di controllo, da parte dei soggetti pubblici, nei confronti dell'operatore, all'interno della *governance* della società; rinviando al successivo § D) del presente punto 5), l'impostazione proposta per la società mista nel caso di specie intende incorporare proprio queste ultime finalità.

c 2 / 1

Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento ...

Il fatto stesso che il CCN appalti a terzi, come detto, pressoché la totalità dei servizi tecnico – operativi sul territorio, ben si presta alla costituzione di una società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016.

Il fatto che il CCN non disponga di risorse proprie rende ardua l'ipotesi di riconfigurazione in società *in house providing* ex art 16 DLgs 175 / 2016; il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza 28/07/2015 n 3716 evidenzia che ad *una struttura priva di risorse umane, di professionalità adeguate e di capacità tecnica-operativa adeguata ... non può essere affidato un servizio in house providing*; quest'ultima dovrebbe disporre delle risorse proprie in quantità rilevante, e non riappaltare a terzi i propri principali svolgimenti; viceversa la società mista con socio – operatore costituisce il modello adeguato (con il doppio oggetto della gara) per la particolare situazione del CCN.

Infatti, la medesima procedura di gara (europea, data la rilevante dimensione economica del CCN stesso) per la scelta del socio privato – operatore, c.d. a doppio oggetto, concerne dunque contestualmente:

(a) l'acquisizione, da parte dell'operatore, di una quota di partecipazione nella società (esito della trasformazione di CCN, per cui rinvia al successivo punto 6), con offerte al rialzo a fronte di un valore - base, e

(b) l'aggiudicazione di appalti, remunerati dalla società mista al suo stesso socio operatore (che ad essa fornirà le relative prestazioni), individuato a fronte di offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c 3 DLgs 50 / 2016, ossia con offerta economica al ribasso rispetto ad un corrispettivo – base ed offerta tecnica a valorizzare la qualità della proposta.

Inoltre la concentrazione in un'unica procedura ed a vantaggio di un unico socio – appaltatore, se non di tutti, dei principali appalti di CCN (per tipologia e valore, attualmente frazionati ed anche di breve durata), raggiungerebbe l'obiettivo già sopra descritto, salva la complessa procedura iniziale (ma una tantum), di sgravare l'organico di CCN dalla relativa pesante gestione di una molteplicità di gare e di affidamenti, con conseguente liberazione di tempo, risorse, energie ai fini di esercitare un maggiore e più efficace controllo sul territorio e, nella prospettiva della società mista, sulle attività svolte dall'appaltatore – socio in esito alla gara a doppio oggetto.

Va chiarito che il doppio ruolo in capo ad unico soggetto di cui sopra si concretizza come segue:

- in quanto appaltatore, il soggetto dovrà rispettare tutte le regole del vero e proprio contratto di appalto, che costituisce uno dei due oggetti della gara, e dunque sarà soggetto a controlli (più stringenti da parte del personale proprio di CCN) ed alle eventuali penali ove dovute, senza che la contestuale natura di socio di società mista (a cui presta la propria attività quale appaltatore) possa incidere su quanto sopra; ciò, in particolare, in relazione al fatto che la *governance*, che può essere proposta per la società mista (si veda in particolare la successiva lettera D), non deve assegnare al socio – appaltatore un ruolo decisivo negli atti da assumere (se al socio – appaltatore fosse assegnato invece un ruolo decisivo, il soggetto stesso potrebbe svolgere nel concreto sia il ruolo di *controllore*, sia quello di *controllato*, il che è assolutamente da evitare);
- in quanto socio, le vicende proprie del soggetto privato (eventuali difficoltà finanziarie, sino al limite delle procedure concorsuali) non si riverbererebbero direttamente sulla società mista, al di là del già citato fatto che, in quanto appaltatore, se quest'ultimo non dovesse essere (più) in grado di svolgere l'attività prevista dal contratto di appalto, scatterebbe l'applicazione delle già citate sanzioni e, in ultima analisi, la sostituzione in relazione alla non interrompibilità del servizio pubblico.

La volontà di integrazione nell'ambito dell'unica gara dei diversi appalti, attualmente in capo a soggetti parimenti differenziati e con scadenze variamente posizionate nel tempo, comporterà il subentro del nuovo socio – operatore alla scadenza di ciascuno degli appalti in essere, e la durata parificata a finire al termine del decennio di affidamento.

B)

In tema di requisiti dei concorrenti ai fini della gara a doppio oggetto:

c 2 / 2

Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita.

c 2 / 3

Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti.

c 2 / 4

All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché' degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante.

In sede di elaborazione ed approvazione della gara a doppio oggetto, dovranno essere rispettate le previsioni dei requisiti obbligatori in materia (iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali ex DLgs 152 / 2006 parte IV), nonché essere inserite previsioni che consentano la partecipazione, nel rispetto delle norme e della giurisprudenza corrente, solo a soggetti di notevole esperienza e dimensione operanti nel ciclo dei rifiuti (a titolo esemplificativo: significativo numero di anni di gestione continuativa nei servizi di interesse, svolgimento in contesti territoriali di dimensione non inferiori a quello di CCN, rilevante dimensione economico – finanziaria in termini di fatturato generato).

C)

In tema di durata, caratteristiche del servizio, criteri di aggiudicazione (economico – tecnici), modalità di ingresso del socio privato nella compagine sociale della gara a doppio oggetto:

c 3 / 1

La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

c 2 / 5

Il bando di gara deve specificare il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi, ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

Fondamentali ai fini della nuova forma di gestione, oltre agli atti della gara a doppio oggetto in quanto tali (disciplinare e capitolato di gara in primis), sono lo statuto, la convenzione / patto parasociale, i contratti di servizio, per cui si rinvia ai relativi Allegati.

L'impostazione del servizio, nell'ambito della gara a doppio oggetto, dovrà essere coerente, in termini di modalità, tipologia e frequenze di raccolta con il modello attualmente in essere presso i Comuni di CCN (per il quale si rinvia alla deliberazione di Assemblea Consortile del 30 Marzo 2015, agli atti del Comune, che ha approvato gli schemi di contratto di servizio sia nel caso di TARI – tributo, sia nel caso di TARI – corrispettivo), fermo restando che in relazione alla presente deliberazione ed alla nuova forma di gestione vengono approvati nuovi schemi di contratto di servizio come relativo Allegato; l'impostazione e la rendicontazione del corrispettivo dell'appalto a favore del socio – operatore sarà *a misura* (a quantità ed a prezzi unitari), e non a *canone* fisso (corrispettivo indipendente dalla quantità dei rifiuti raccolti e / o valorizzati).

Il rapporto tra punteggio dell'offerta economica e punteggio dell'offerta tecnica in sede di gara a doppio oggetto dovrà garantire il rilevante peso del ribasso sui corrispettivi dell'appalto anche in relazione alle esigenze economiche dei Comuni, dei cittadini e delle imprese, compatibilmente con la normativa e giurisprudenza per tempo vigente.

Al contrario, dovrà essere minimo il peso, in sede di offerta economica, del valore delle partecipazioni poste in trasferimento al socio privato, in relazione al fatto che CCN non detiene ed in prospettiva non deterrà impianti di conferimento / smaltimento / trattamento di particolare dimensione o complessità (i quali potrebbero garantire margini di gestione al di là della mera copertura dei costi di raccolta, spazzamento, gestione dei centri di raccolta, salvo il profitto del socio - appaltatore), e poiché questi ultimi segmenti di gestione non dovrebbero e non potrebbero generare elevati margini (chè, diversamente, si genererebbero margini a scapito dei cittadini e delle imprese pagatrici di TARI o TARIP, senza ricevere in cambio corrispondenti quote di servizio e con inutili pagamenti di imposte sul reddito).

Fermo quanto sopra in termini di rilevanza dell'offerta economica, nel rispetto dei limiti di legge, prevalente sarà il peso dell'offerta tecnica dell'appalto in sede di gara a doppio oggetto, con l'obiettivo di valorizzare gli aspetti qualitativi, ambientali, sociali, innovativi.

In relazione a quanto sopra, coerentemente con le vigenti regole pubbliche in materia di appalti, spetterà all'offerta tecnica un punteggio di 70 punti su 100, ed all'offerta economica di 30 punti su 100; nell'ambito di quest'ultima, sarà di massima rilevanza il ribasso rispetto alle tariffe unitarie poste a basi di gara per lo svolgimento dell'appalto, e minimo il peso del rialzo sul prezzo della partecipazione societaria.

Circa l'ingresso del socio privato nella costituenda società mista, non si procederà con cessione di quote da parte degli Enti soci, in quanto ne deriverebbe agli stessi un non rilevante vantaggio in termini di entrate in conto capitale, tenuto conto del contenuto valore patrimoniale di CCN (che non dispone di un rilevante patrimonio netto, non avendo strutturalmente, e correttamente, generato utili di esercizio nel tempo come sopra detto, e non essendo stato beneficiario, ad esempio, di conferimenti in natura da parte dei Comuni, ma solo di versamenti liquidi); il socio – privato farà dunque ingresso nella costituenda società mista a mezzo di aumento di capitale sociale liquido riservato, ad incrementare (ancorché in modo non decisivo) la disponibilità liquida di CCN – società.

La presenza del socio – privato nella compagine della società mista sarà strettamente correlata alla durata degli appalti assegnati in sede di gara a doppio oggetto; data la rilevanza dell'operazione, e data la necessità di investimenti generatori di innovazione ed efficienza a carico dell'appaltatore, la durata dell'appalto sarà decennale; la durata della società, esito della trasformazione del CCN, sarà invece collocata al 31.12.2050; al termine dell'affidamento decennale, i Comuni potranno ben deliberare una diversa forma di gestione nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali.

Al termine del periodo decennale, l'appalto cesserà, ed anche la partecipazione del socio privato alla compagine sociale della società mista verrà meno; si dovrà dunque prevedere, al momento dell'aggiudicazione iniziale della gara in vista della conclusione del periodo di affidamento, a quale criterio la partecipazione del socio privato sarà valorizzata; in relazione a quanto sopra esposto, il criterio sarà quello del patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato; l'onere della liquidazione, a favore del socio privato uscente, sarà assunto in capo al socio privato o all'appaltatore subentrante in esito alla successiva gara, evitando in ogni caso oneri in capo ai Comuni soci.

Negli atti di gara saranno previsti criteri di *exit* dalla compagine sociale coerenti con quanto sopra, anche in sede di risoluzione anticipata del contratto di appalto rispetto alla scadenza naturale, salve le penali ed i maggiori danni; gli atti di gara, come detto, preciseranno le relative modalità e fattispecie.

Data la lunga durata dell'affidamento, dovranno essere previsti eventuali tempi / fasi / modalità di revisione degli aspetti economico – tecnici del contratto di appalto, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del socio – operatore e dell'ottica di efficienza e risparmio propria dei Comuni soci; il tutto coerentemente con le originarie previsioni della gara a doppio oggetto, in particolare nel caso di particolari rilevanti innovazioni tecnologiche che emergessero in corso di affidamento, oppure nel caso di interventi legislativi che modificchino radicalmente i rapporti costituiti; nell'ambito della flessibilità prevista in sede di gara, nel rispetto del modello gestionale definito, i singoli Comuni avranno la facoltà di definire e modificare l'assetto dei servizi tecnico – operativi sul proprio territorio; del resto, la società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016 può essere ricondotta agli strumenti del partenariato pubblico – privato ex art 180 e ss DLgs 50 / 2016.

D)

In tema di dimensione della partecipazione del socio – privato, *governance* della società mista a tutela della partecipazione pubblica, ingresso di nuovi Comuni soci affidanti:

c 1 / 2

Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento ...

c 2

All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché' degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante.

c 4

Nelle società [miste pubblico – privato] di cui al presente articolo: ... c) gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato; d) i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché' entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

c 5

Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile [la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni]

In esito alla trasformazione ed in relazione a quanto segue, il tipo di società adottato sarà la società per azioni (SpA).

Ex art 2348 cc 2 e 3 C C, la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie; tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti; ex art 2351 c 3 C C, Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti.

Nella trasformazione di CCN in società, le quote di partecipazione spettanti ad ogni Comune saranno suddivise come segue e come da Allegato 1 (cui si rinvia per il dettaglio) al presente atto, di cui è parte integrante formale e sostanziale:

- con riferimento al capitale sociale ed alla partecipazione ai non rilevanti utili / perdite, suddivise in parti uguali;
- con riferimento ai diritti di voto, si applicherà il criterio adottato per l'assunzione delle deliberazioni assembleari come da vigente statuto di CCN.

In relazione alle gestioni di cui sopra al punto 3) numeri ii) e iii), il socio – privato operatore individuato ai fini della gestione tecnico – operativa del ciclo dei rifiuti (numero i) non dovrà disporre di alcun potere di intervento, ingerenza, conoscenza.

Le gestioni di cui sopra sub 3) - ii) / iii) saranno dunque riconducibili all'affidamento *in house providing* ex art 16 DLgs 175 / 2016, pur nell'ambito del medesimo soggetto giuridico, attraverso l'emissione di azioni ex art 2350 c 2 C C a favore del socio – operatore, correlate esclusivamente al settore del ciclo dei rifiuti.

A livello statutario il socio operatore parteciperà esclusivamente alle Assemblee, con relativo diritto di voto, nelle quali saranno trattati argomenti afferenti al solo settore di competenza.

I relativi diritti patrimoniali, ancorché di minore rilevanza alla luce della già citata vocazione della società mista al pareggio e non al profitto (che il socio operatore otterrà dai corrispettivi sugli appalti del ciclo dei rifiuti), pure spetteranno a quest'ultimo solo in relazione a quest'ultimo settore.

La società mista opererà sulla base di rigide regole di separazione contabile tra le tre attività di cui sopra sub 3) – i)/ii)/iii) anche tenuto conto dello spirito di cui all'art 6 DLgs 175 / 2016 (*Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività*).

La previsione di un settore cui sono correlate le azioni spettanti al socio operatore nella società mista, e la riconduzione all'*in house providing* per le gestioni non interessate dall'attività del socio operatore, risultano operazioni efficienti se paragonate alla scissione ex art 2506 e ss C C della società in esito alla trasformazione (ex art 118 c 7 DLgs 267 / 2000 di cui al successivo punto 6), in quanto viene mantenuto inalterato il numero dei soggetti giuridici operanti, e non incrementato (come avverrebbe nel caso di scissione societaria), anche ai sensi del piano di razionalizzazione ex art 20 DLgs 175 / 2016.

I rapporti riconducibili all'*in house providing* tra Comuni e società, relativamente alle gestioni di cui al punto 3) numeri ii) (anche ai fini dell'art 52 DLgs 446 / 1997) e iii), sono regolati da specifici contratti di servizio / convenzioni.

L'esclusiva e totale partecipazione pubblica alla programmazione ed al controllo dei servizi amministrativi interni e di valorizzazione territoriale, come da statuto, convenzione / patto parasociale e contratto di servizio (cui si rinvia per il dettaglio) garantiscono l'esercizio del controllo analogo singolo, da parte di ciascun Comune, e congiunto, da parte di tutti i Comuni nell'insieme.

I costi generali di CCN / società saranno coperti esclusivamente da parte dei Comuni soci, senza compartecipazione da parte del socio operatore, secondo il criterio di ripartizione in Allegato 1.

Ai fini dei rapporti dei Comuni soci (tra loro, con il socio privato e con la stessa società mista), sarà approvata una convenzione (patto parasociale) ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra i Comuni soci, con durata pari a dieci anni, nell'ambito della quale i Comuni stessi si impegnano a:

> mantenere la propria partecipazione nella società mista, ed il relativo affidamento del ciclo dei rifiuti, per l'intera durata decennale;

> applicare, in caso di recesso e di cessione delle partecipazioni, le regole previste agli artt. 51, nonché 16 e seguenti, dell'allegato schema di statuto sociale, le quali traggono spunto da

quelle approvate dall'Assemblea del CCN in data 22.07.2013, con le opportune modifiche ed integrazioni correlate alla nascita del nuovo soggetto giuridico;

> discutere preliminarmente (nella pre-Assemblea dei Comuni, come da convenzione / patto parasociale) gli argomenti di competenza assembleare, ai fini di ricercare una posizione unanime; nel caso in cui ciò non risulti possibile, i Comuni voteranno in base al criterio di ripartizione in quote di cui sopra e la decisione, che sarà approvata secondo il criterio previsto dall'art 3 c 4 dell'allegato schema di patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000, vincolerà il rappresentante unico dei Comuni (individuato di volta di volta in sede di pre-Assemblea) nella successiva seduta assembleare della società mista, a pena dell'applicazione di una sanzione pari ad euro 500.000 in capo a detto rappresentante unico; di ogni seduta di pre-Assemblea sarà redatto apposito verbale;

> discutere preliminarmente (nel Comitato Ristretto composto da cinque o sette Sindaci, da nominarsi in sede di prima riunione della pre-Assemblea, con i meccanismi propri di quest'ultima, come da convenzione / patto parasociale) gli argomenti afferenti al ciclo dei rifiuti e di competenza dell'Amministratore Unico e/o del Consiglio di Amministrazione, quando il Presidente di quest'ultimo lo ritenga opportuno, ai fini di ottenere preventive indicazioni, ferma in ogni caso la potestà e la responsabilità del Consiglio di Amministrazione stesso; di ogni seduta del Comitato Ristretto sarà redatto apposito verbale.

La partecipazione del socio privato operatore non può essere inferiore al 30% nonché, ex DPR 533 / 1996, non superiore all'80%; al fine di determinare la quota spettante al socio privato, l'ammontare complessivo degli appalti al soggetto privato in sede di gara a doppio oggetto è assai rilevante, e non si determinano possibili proporzioni economiche (ad esempio tra detti appalti e gli eventuali svolgimenti con risorse proprie da parte di CCN, che non sussistono nei servizi tecnico – operativi); diviene quindi decisiva la volontà politico – istituzionale di mantenere in capo ai Comuni la massima maggioranza pubblica, nel contempo riconoscendo al socio operatore il fatto che sia decisivo il voto favorevole di quest'ultimo esclusivamente nelle deliberazioni fondamentali di cui all'art 35 dello schema di statuto della società mista (come da relativo Allegato); in relazione a tutto quanto sopra, la quota spettante al socio operatore privato sarà pari al 30% in termini di azioni correlate (ex art 2350 c 2 C C) al proprio settore di attività, ossia al ciclo dei rifiuti.

La governance della società mista sarà impostata come segue, nel rispetto di quanto sopra esposto, e tenuto conto che al socio – operatore non possono essere assegnati ruoli decisionali rilevanti (diversamente, esso assumerebbe un inaccettabile ruolo al contempo di *controllato* e *controllore*), atteso che come detto la società mista si può anche qualificare come evoluto strumento per esercitare un maggior controllo sull'operato del socio – operatore stesso da parte dei Comuni.

Considerato che scelte operative saranno definite anche in sede di progettazione dei servizi nell'ambito della gara a doppio oggetto, l'Assemblea della società mista, oltre ad esercitare le proprie prerogative ordinarie (nomina degli organi sociali, peraltro nel rispetto di quanto esposto nel prosieguo; approvazione del bilancio di esercizio), delibererà ex art 2364 C C l'autorizzazione agli Amministratori all'approvazione del budget triennale ed annuale, dell'eventuale rilevante modifica del modello di raccolta in corso di affidamento decennale (nel rispetto delle cautele previste in sede di gara a doppio oggetto, e ferma la necessità di mantenere flessibilità in sede di gara per affinamenti del servizio sul territorio del singolo Comune su richiesta di quest'ultimo); il quorum costitutivo e deliberativo per le deliberazioni assembleari (fermo quanto previsto in termini di convenzione / patto parasociale tra i Comuni soci, per cui si rinvia al relativo Allegato), sarà pari alla

maggioranza semplice delle partecipazioni sociali; il quorum costitutivo e deliberativo per remote operazioni straordinarie, solo ove necessarie, dovranno richiedere obbligatoriamente il voto favorevole del socio privato, con quorum deliberativo pari al 80%.

Nel caso di ingresso di un nuovo Comune socio affidante nel corso del periodo decennale (nel rispetto di quanto all'art 106 c 12 DLgs 50 / 2016 di cui a seguire), la relativa decisione spetterà ai soli soci pubblici; al conseguente aumento di capitale sociale il socio privato garantirà il proprio voto favorevole anche in relazione a quanto a seguire sub III), aumentando anche quest'ultimo coerentemente il capitale sociale in modo tale da mantenere la propria quota di partecipazione al 30%.

- Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione (artt. 36 e seguenti bozza di Statuto),

nell'ipotesi di Consiglio di Amministrazione, i 3 (tre) componenti sono esclusivamente di designazione / nomina pubblica, ai sensi dello schema di statuto della società mista (art 37) di cui al relativo Allegato:

La designazione dei Consiglieri di Amministrazione avverrà, esclusivamente da parte dei Soci pubblici.

In relazione alle esigenze organizzative il Consiglio di Amministrazione, ex art 11 DLgs 175 / 2016, si riserverà la nomina di un Amministratore Delegato e / o l'attribuzione di deleghe al Presidente solo, in quest'ultimo caso, previa autorizzazione assembleare.

- il Direttore,

nominato dall'Amministratore Unico e/o dal Consiglio di Amministrazione, previo esperimento di selezione pubblica, salvi motivati casi di individuazione diretta;

- il Collegio Sindacale,

che svolga esclusivamente il ruolo di controllo (previsto dall'art 2403 C C) ex art 3 c 2 lettera a) DLgs 175 / 2016, di cui due componenti siano nominati dai Soci pubblici (tra cui il Presidente) ed uno dal socio privato;

- il distinto organo di revisione legale dei Conti (ex art 3 c 2 lettera a) DLgs 175 / 2016) e l'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231 / 2001, che sono nominati come da prosieguo.

I criteri di nomina degli Amministratori della Società sono individuati nella comprovata esperienza di amministrazione di enti pubblici o soggetti riconducibili alla pubblica amministrazione, e nella comprovata esperienza e conoscenza tecnico – operativa di gestione dei rifiuti.

La nomina del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione legale dei conti e dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231 / 2001 avviene a fronte della valutazione dell'esperienza specifica.

Quanto ai due precedenti capoversi sarà oggetto di previo avviso pubblico.

I) La società mista sarà focalizzata sullo svolgimento del servizio rifiuti, con efficacia ed efficienza, sul territorio dei Comuni soci.

II) La società mista non parteciperà a gare (per svolgere il servizio sul territorio di Comuni non soci) e svilupperà iniziative di libero mercato (convenzioni con aziende per i servizi fuori privativa) solo all'interno del territorio dei Comuni soci.

III) La società mista potrà, nei limiti del *quinto d'obbligo* ex art 106 c 12 DLgs 50 / 2016, accogliere nuovi servizi da svolgersi sul territorio di Comuni nuovi soci ed affidanti, i quali (come da previsioni degli atti della gara a doppio oggetto) alla luce del dinamismo del settore dell'igiene urbana anche in ambito locale, potrebbero entrare a far parte della compagine sociale, affidando il proprio ciclo dei rifiuti alla società mista; ex art 106 c 12 DLgs 50 / 2016, *La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*); per l'ingresso di Comuni nuovi soci ed affidanti dovrà essere considerato un ragionevole canone di prossimità territoriale rispetto ai territori già serviti, che la Pre-Assemblea valuterà di caso in caso in relazione all'effettiva funzionalità nello svolgimento dei servizi (ad esempio, con riferimento alla logistica dei cantieri) ed all'ottenimento di maggiore efficienza complessiva dei servizi stessi (tutto ciò, in relazione al gradimento da esprimere); il nuovo Comune entrerà a far parte della compagine sociale con il medesimo criterio di ripartizione in quote applicato per i Comuni già soci (di cui sopra) a titolo di aumento di capitale sociale, e dovrà far proprie in toto tutte le previsioni, gli obblighi e le prerogative di cui allo statuto della società, alla convenzione / patto parasociale, alla stessa presente deliberazione nonché agli atti della gara a doppio oggetto; il socio privato dovrà obbligatoriamente aumentare a sua volta il capitale al fine di mantenere la quota citata e fissata (30%) e svolgerà il servizio anche sul territorio del nuovo Comune alle condizioni definite in sede di gara a doppio oggetto.

E)

c 6

Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite ... per la produzione di ... servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza [quale è il ciclo dei rifiuti], per la ... gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni [non si applica la normativa pubblicistica in materia di appalti]: a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica [come sarà in base quanto sopra]; b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita [come pure sarà]; c) la società provvede in via diretta alla realizzazione ... del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

Gli appalti assegnati al socio operatore con la gara a doppio oggetto varranno più del 70% del totale assegnabile dalla società mista; i restanti appalti, afferenti al ciclo dei rifiuti, necessari al funzionamento della società mista potranno essere affidati al di fuori del rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti, ma pur sempre con confronti ispirati a trasparenza e parità di trattamento; gli appalti non strettamente correlati al ciclo dei rifiuti rimarranno assegnati ai sensi del DLgs 50 / 2016.

6)

Visti, circa la trasformazione del CCN in società, l'art 115 DLgs 267 / 2000 (di seguito, con l'indicazione dei commi di riferimento, il testo di legge), le correlate considerazioni circa la situazione attuale di CCN stesso e, poiché la norma è remota nel tempo, alcune precisazioni necessarie all'allineamento alla terminologia dell'attuale assetto normativo:

c 7-bis

Le disposizioni di cui ai commi [successivi] si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

Ex art 42 c 2 lettere e) e g) DLgs 267 / 2000, il Consiglio Comunale è competente alle decisioni in materia di *partecipazione a società di capitali, organizzazione dei pubblici servizi, indirizzi ad aziende soggette a controllo.*

Per il Comune che receda da CCN in corrispondenza della trasformazione verrà meno dell'affidamento del ciclo dei rifiuti in capo alla società mista, fermo l'obbligo del Comune di usufruire dell'appalto in corso, in capo a CCN ante trasformazione, sino alla decorrenza dell'appalto in esito all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto.

In tema di eventuale recesso di Comuni in corrispondenza della trasformazione di CCN in società, sono confermate le regole approvate dall'Assemblea dello stesso CCN in data 22.07.2013, che qui si intendono integralmente riportate.

c 1

I comuni ... possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.

La norma, remota e superata dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla stessa normativa *in house providing*, non è di interesse nel caso di specie, giacché si procede alla costituzione della società mista, con azioni correlate ad un settore di attività in capo al soggetto privato, quale immediata prospettiva strategica.

Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.

In relazione ai già citati contenuti valori patrimoniali di CCN ed all'obbligo di perizia di cui a seguire:

- il capitale sociale della neocostituita società non potrà essere inferiore al capitale di dotazione come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato prima della trasformazione;
- in ogni caso il capitale sociale non potrà essere inferiore ad euro 50.000 (art 2327 C C come da modifiche di cui all'art 20 c 7 DL 91 / 2014, nel caso di SpA).

La trasformazione di CCN in società configura una successione universale così come nelle fusioni, nelle scissioni e nelle trasformazioni tra diversi tipi societari (artt 2501 e ss, 2506 e ss, 2500 e ss C C).

Saranno richiesti particolari adempimenti in esito alla trasformazione (iscrizioni presso il Registro delle Imprese, tempestive e delicate comunicazioni obbligatorie agli enti previdenziali ed alle agenzie fiscali, nonché a dipendenti, fornitori, Comuni stessi, clienti terzi se sussistenti); rimarrà fermo il numero di partita IVA del CCN.

c 2

La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

La norma è remota ed i riferimenti civilistici sono ormai superati (la deliberazione assembleare risulta superare la necessità di atto notarile di costituzione, ma l'assistenza del Notaio sarà eventualmente richiesta per certezza degli atti).

In proposito si consideri tra l'altro lo studio n. 120-2015/I, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Area Scientifica – Studi d'Impresa) il 1 Ottobre 2015, ad

oggetto *Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e di scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società di capitali: l'adeguamento interpretativo alla disciplina vigente del codice civile, il quale studio (come esposto nella sintesi) esamina la disciplina della trasformazione di aziende speciali e dei consorzi in società, contenuta nell'art. 115 del T.U.E.L., norma che risente di "obsolescenza normativa" dovuta alla circostanza che la sua stessa formulazione è anteriore alla riforma del diritto societario, [e la cui] rilettura ... si rende necessaria alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 6/2003.*

In particolare il § 3) dello studio evidenzia che *La specialità della disciplina contenuta nell'art. 115 T.U.E.L., la sua pre - vigenza rispetto all'ingresso nell'ordinamento di quella da applicarsi in caso di mutamento funzionale dell'organizzazione di arrivo rispetto a quella di partenza, inducono ... ad escludere l'applicabilità dell'art. 2500-novies c.c. e quindi il diritto di opposizione dei creditori. Non si spiegherebbe, infatti, l'incremento di tutela di cui il ceto creditorio godrebbe rispetto ad una fattispecie già presente nell'ordinamento e la cui disciplina ... è rimasta immutata nel tempo: fatto storico che esclude la possibilità di postulare un deficit di disciplina da colmare in via di applicazione analogica.*

c 3

Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

La previsione appare fondamentale con riferimento alla costituzione della società mista. Nonostante la possibilità di perizia successiva alla trasformazione, il percorso amministrativo si articolerà con perizia sviluppata anticipatamente, per certezza del percorso stesso, come da *timetable* (programma per atti e tempi) in Allegato 2.

c 6

Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

Al di là della forse non univoca scelta terminologica del legislatore, gli eventuali maggiori valori iscritti a bilancio di CCN in sede di trasformazione godrebbero del regime di totale esenzione fiscale; il tema non risulta particolarmente rilevante per CCN, in quanto non detentore di rilevanti immobilizzazioni tecniche.

c 7

La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

Si rinvia a quanto sopra al punto 5) lettera D) c 5: la soluzione ivi individuata, fondata sullo strumento delle azioni correlate ex art 2530 c 2 C C, risulta più rispettosa delle indicazioni di razionalizzazione societaria ex DLgs 175 / 2016, rispetto alla costituzione di soggetti giuridici aggiuntivi.

7)

Visto, con riferimento alla scelta di una nuova forma di gestione di servizi pubblici locali (come è nel caso di specie), l'art 34 c 20 DL 179 / 2012, in base al quale *al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

Quanto alla *sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento*, la coerenza del modello della società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016 è tale in quanto previsto dalla legge; poiché la competenza esclusiva del Consiglio Comunale è quella ex art 42 DLgs 267 / 2000, si approvano con il presente atto gli schemi di:

- Statuto della nuova società (Allegato 3);
- Convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 – patto parasociale (Allegato 4);
- Contratti di servizio riferiti (Allegati sub 5) ai rapporti tra società ed ente socio / affidante, relativamente ai servizi di cui sopra all'art 3 c 1 lettere a) e b) nonché all'art 3 c 2, ed in particolare:
 - i) Servizi tecnico – operativi (ciclo dei rifiuti) per i Comuni che applicano oggi la TARI tributo – versione A e B;
 - ii) Servizi tecnico – operativi (ciclo dei rifiuti) per i Comuni che applicano oggi la TARIP corrispettiva;
 - iii) Servizi amministrativi (gestione TARI tributo ed amministrazione sociale) – versione A e B;
 - iv) Servizi amministrativi (gestione TARIP corrispettiva ed amministrazione sociale);
 - v) Attività di promozione e valorizzazione turistico – ambientale del territorio;

In relazione a tutto quanto sopra esposto, nonché ai contenuti di dettaglio degli Allegati sopra citati cui si rinvia, si può ben affermare che, anche tenendo conto delle prerogative istituzionali dei Comuni oggi consorziati e domani soci, l'insieme delle previsioni:

- Risulta coerente con lo spirito anche comunitario di costituzione delle società miste, ai fini dell'esercizio del controllo sul socio – operatore;
- Appare efficace nel consentire ai Comuni soci la programmazione ed il controllo sulla società mista;
- Appare equilibrato nel contemperare le esigenze e le prerogative di tutti i Comuni, indipendentemente dalla dimensione e dalla collocazione territoriale.

Oltre a quanto sviluppato nel presente punto, la relazione ex art 34 c 20 DL 179 / 2012 è costituita altresì da quanto segue:

- le motivazioni di cui al precedente punto 4);
- gli elementi di dettaglio di cui al punto 5) in tema di impostazione della società mista per i servizi tecnico – operativi e di riconduzione all'*in house providing* per i servizi amministrativi interni e di valorizzazione territoriale;
- quanto al punto 6) in tema di trasformazione dell'attuale soggetto giuridico in società di capitali.

Con il presente atto si conferisce mandato all'Amministrazione ed alla Direzione di CCN al fine di elaborare ed approvare tutti gli atti della già richiamata gara a doppio oggetto, nonché di dare corso alla procedura e provvedere alla relativa aggiudicazione, autorizzando pertanto il

CCN a prorogare tutti gli affidamenti in scadenza, per garantire la continuità del servizio sino alla decorrenza della nuova gestione in capo alla società mista, tenuto conto del momento di particolare rilevanza sul piano istituzionale, giacché l'operazione in oggetto permette l'evoluzione di un soggetto giuridico operante al servizio dei Comuni da venti anni; con il presente atto rimangono efficaci, sino alla decorrenza di cui sopra, i vigenti contratti di servizio, approvati da parte dell'Assemblea Consortile in data 30 Marzo 2015, tra i Comuni ed il CCN nel suo attuale assetto giuridico.

Quanto ai *contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale*, per il ciclo dei rifiuti gli obblighi in questione sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di igiene ambientale, e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust ex art 4 cc da 1 a 4 DL 138 / 2011, incostituzionale, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato, rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, l'art 200 DLgs 152 / 2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio, in Lombardia tuttora con il singolo Comune (e non un'autorità d'ambito) quale ente concedente ex u c del medesimo art 200.

Anche nell'ambito dell'evoluzione tariffaria e dei piani finanziari ex delibera ARERA 443 / 2019, è ribadito il ruolo del singolo Comune quale ente concedente (*ente territorialmente competente*) è quello del CCN quale *ente gestore*.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base allo stesso art 198 cc 2 e ss DLgs 152 / 2006 (*Competenze dei Comuni*):

2. *I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:*

a) *le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*

b) *le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*

c) *le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*

d) *le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*

e) *le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*

f) *le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*

g) *l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.*

3. *I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.*

4. *I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.*

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art 59 c DLgs 507 / 1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n 915 (peraltro abrogato ex DLgs 152 / 2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva (un ente pubblico affidante, un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio - piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio (raccolta; spazzamento stradale; gestione di centri di raccolta; smaltimento finale; altri segmenti).

Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile.

Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono (facilmente) risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi - gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, è applicata in diversi casi la c.d. TARI – tributo (il Comune raccoglie il tributo da cittadini ed imprese, ed eroga un corrispettivo all'affidatario del ciclo dei rifiuti); pertanto, non risulterebbe quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa teoricamente e legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza del mercato.

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuare operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Quanto allo smaltimento finale dei rifiuti, si tratta di un segmento la cui evoluzione non può essere di competenza comunale, regionale e/o a livello d'ambito: sussistono infatti previsioni normative regionali che regolamentano il segmento, in un contesto per cui si impone la facoltà di smaltire in uno o l'altro degli impianti di smaltimento insistenti nel territorio regionale, con il progressivo venir meno della definizione di politiche di autosufficienza a livello provinciale; pertanto il tema risulta essere materia che sfugge alla disponibilità del singolo Comune o della stessa concorrenza totale nel mercato.

Al riguardo, in termini di relativa complessità, si consideri anche l'art 25 c 4 DL 1 / 2012 convertito in Legge 27 / 2012, in base al quale *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.*

In termini di gestioni comprese ed escluse dalla esclusiva / privativa comunale, si evidenzia la recente approvazione del DLgs 116 / 2020.

In particolare, ex art 1 c 9 DL 116 / 2020, *L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così modificato:*

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;

b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»;

c) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;»;

d) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;»;

e) al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;»;

f) al comma 1, dopo la lettera t) è introdotta la seguente:

«t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;

g) al comma 1, dopo la lettera u) è introdotta la seguente:

«u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;

h) al comma 1, la lettera bb) è sostituita dalla seguente: «bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;»;

i) al comma 1, lettera ff), le parole «di qualità» sono sostituite dalle seguenti: «da rifiuti»;

l) al comma 1, dopo la lettera qq-bis) è introdotta la seguente:

«qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.»;

m) al comma 1, la lettera ee) è sostituita dalla seguente: «ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;».

Circa le compensazioni economiche se previste, si rinvia al successivo punto 8 c 2 / 1.

Visto, con riferimento alla costituzione di una nuova società pubblica (come è nel caso di specie), l'art 5 DLgs 175 / 2016 in base al quale:

c 1

... l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17 [come è nel caso di specie] ... deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Quanto al *perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4*, il ciclo dei rifiuti (nonché l'accertamento e la riscossione dei tributi e la valorizzazione territoriale locale) risultano coerenti con quanto richiesto dall'art 4 DLgs 175 / 2016; la costituenda società svolgerà infatti gestioni inequivocabilmente riconducibili a servizi pubblici locali ex art 112 DLgs 267 / 2000 (*produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*), tenuto conto delle definizioni altresì date dalla LR 26 / 2003 nonché dei pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") AS705 - AS684 - AS678 - AS612 - AS604 - AS573 - AS570 - AS564 - AS558 - AS544 - AS530 - AS526 - AS562 - AS561 - AS548 - AS594 - AS599 - AS601 - AS620 - AS627 - AS706 - AS708 - AS726 - AS727 - AS728 - AS739 - AS740 - AS742 - AS743, nonché dal DLgs 446 / 1997 e dai pareri AGCM AS606 - AS655 - AS596 - AS581 - AS580.

Quanto a *ragioni e finalità che giustificano tale scelta ...*, *compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità* [di trasformazione di CCN in società mista], si rinvia nel dettaglio a quanto sopra esposto ai punti 4 e 5.

Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, va evidenziato che è proprio la procedura di evidenza pubblica prevista per la costituzione della società mista con socio – operatore ex art 17 DLgs 175 / 2016, in combinazione con la valorizzazione dell'esperienza dell'organico di CCN ferma la tutela dei livelli occupazionali, a garantire la massima convenienza economica a vantaggio di Comuni, cittadini ed imprese (anche tenendo conto del rilevante peso che sarà attribuito all'offerta economica in sede di gara).

c 2 / 1

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il tema delle compensazioni economiche, richiamato dall'art 34 c 20 DL 179 / 2012, si correla alla tematica degli aiuti di Stato.

Per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di imprese che falsi o minacci di falsare la concorrenza.

Tranne in alcuni casi, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Gli aiuti sono ammessi quando (articolo 107/2 del Trattato):

consentono di realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale ecc.);

rappresentano il giusto strumento per correggere taluni "fallimenti del mercato".

Di riferimento in tema di Aiuti di Stato è il Regolamento UE 1589/2015 che modifica il Regolamento UE 659/1999).

L'erogazione del corrispettivo per assolvere obblighi di servizio pubblico, dal Comune in TARI tributo alla società mista, nonché la determinazione della tariffa fatturata dalla società mista all'utente finale in TARI corrispettivo, derivando da una struttura di costi fissi efficiente (quella propria di CCN) e dall'esito di una competizione sul mercato (gara a doppio oggetto), risultano totalmente estranei alla tematica degli Aiuti di Stato, proprio in ragione del fatto che l'affidamento avviene alle condizioni economiche determinate dal mercato.

Più in dettaglio, i corrispettivi / tariffe che si prevede di riconoscere / applicare per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti sono compensazioni in senso comunitario, non rappresentano aiuti di stato e sono automaticamente compatibili con il diritto UE.

Infatti, in linea con le quattro condizioni previste nella sentenza del caso Altmark Trans GmbH (Corte Giustizia UE – C 280 00 – 24.07.2003):

i. la società mista, così come lo è CCN, sarà incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati analiticamente nel contratto di servizio;

ii. i corrispettivi / tariffe sono e saranno definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente, che troveranno collocazione nel contratto di servizio tra Comuni e società mista;

iii. i corrispettivi erogati non eccederanno, come detto, quanto necessario per coprire integralmente il costo del servizio pubblico, tenendo di un mero margine di utile ragionevole compreso nei corrispettivi degli appalti nella gara a doppio oggetto;

iv. la società mista sarà, come lo è CCN, organizzata secondo criteri di efficienza, con mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati con il contratto di servizio.

c 2 / 2

Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

Ai fini di assolvere all'obbligo di consultazione pubblica richiesto dalla legge, il Comune e CCN hanno pubblicato sui propri siti internet lo schema della presente deliberazione con 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla seduta di formale approvazione, al fine di raccogliere gli eventuali spunti di modifica ed integrazione.

c 3

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società ... alla Corte dei conti [Sezione regionale di controllo], a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti ed all'AGCM come richiesto dalla legge.

Visti i pareri ex art 49 DLgs 267 / 2000

Visto il parere del Revisore dei Conti

DATO ATTO che il presente provvedimento **comporta** riflessi diretti e indiretti sul bilancio dell'Ente;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

1. prende atto di quanto ai punti 1), 2), 3) delle premesse;
2. approva quanto al punto 4), cui si rinvia per il dettaglio (il che vale anche per i punti a seguire) circa le motivazioni della presente deliberazione;
3. approva quanto al punto 5) in tema di impostazione della società mista;
4. approva quanto al punto 6) in tema di trasformazione dell'attuale soggetto giuridico in società di capitali;
5. approva quanto al punto 7) con riferimento alla relazione ex art 34 c 20 DL 179 / 2012;
6. approva quanto al punto 8) circa gli adempimenti previsti dal DLgs 175 / 2016 in tema di costituzione di società;
7. approva quanto agli Allegati da 1 a 5 (tabella di ripartizione delle quote; timetable; schemi di statuto, convenzione / patto parasociale, contratti di servizio);

8. delibera pertanto la gestione dei servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello schema di statuto nella forma della società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016, nonché la gestione riconducibile all'in house per i servizi amministrativi ex art 3 c 1 lettera b) ed art 3 c 2;
9. dà mandato al Sindaco ed al Responsabile della struttura comunale competente per materia a dare esecuzione a quanto deliberato con il presente atto, con facoltà di apportare modifiche ed integrazioni di carattere meramente materiale agli Allegati rispetto, ed in ogni caso nel rispetto dei principi di cui allo stesso presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

| COMUNI | QUOTE DI CAPITALE UGUALI | ABITANTI | | UGUALI | QUOTE DI CAPITALE SOCIALE dei COMUNI | QUOTE |
|-------------|--------------------------|----------|--------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | 46% | | 54% |
| | | | | ABITANTI | | PATTO PARASOCIALE |
| | | | | 54% | | RIPARTIZIONE |
| | ATTUALI | | | ATTUALI | | COSTI GENERALI |
| | | | | | | SOLO COMUNI |
| ALBAIRATE | 5,00% | 4.724 | 3,94% | 4,43% | 3,50% | 4,43% |
| ARLUNO | 5,00% | 12.394 | 10,34% | 7,89% | 3,50% | 7,89% |
| BERNATE | 5,00% | 3.058 | 2,55% | 3,68% | 3,50% | 3,68% |
| BESATE | 5,00% | 2.052 | 1,71% | 3,22% | 3,50% | 3,22% |
| BUBBIANO | 5,00% | 2.434 | 2,03% | 3,40% | 3,50% | 3,40% |
| BUSTO G. | 5,00% | 13.875 | 11,58% | 8,55% | 3,50% | 8,55% |
| CALVIGNASCO | 5,00% | 1.218 | 1,02% | 2,85% | 3,50% | 2,85% |
| CASORATE P. | 5,00% | 8.929 | 7,45% | 6,32% | 3,50% | 6,32% |
| CASSINETTA | 5,00% | 1.856 | 1,55% | 3,14% | 3,50% | 3,14% |
| CASTANO P. | 5,00% | 11.220 | 9,36% | 7,36% | 3,50% | 7,36% |
| CISLIANO | 5,00% | 4.852 | 4,05% | 4,49% | 3,50% | 4,49% |
| CORBETTA | 5,00% | 18.464 | 15,41% | 10,62% | 3,50% | 10,62% |
| CUSAGO | 5,00% | 4.221 | 3,52% | 4,20% | 3,50% | 4,20% |
| INVERUNO | 5,00% | 8.627 | 7,20% | 6,19% | 3,50% | 6,19% |
| MESERO | 5,00% | 4.220 | 3,52% | 4,20% | 3,50% | 4,20% |
| MORIMONDO | 5,00% | 1.064 | 0,89% | 2,78% | 3,50% | 2,78% |
| NOSATE | 5,00% | 650 | 0,54% | 2,59% | 3,50% | 2,59% |
| OZZERO | 5,00% | 1.434 | 1,20% | 2,95% | 3,50% | 2,95% |
| VANZAGHELLO | 5,00% | 5.247 | 4,38% | 4,66% | 3,50% | 4,66% |
| VITTUONE | 5,00% | 9.286 | 7,75% | 6,48% | 3,50% | 6,48% |
| | 100% | 119.825 | 100% | 100% | 70% | 100% |

TIMETABLE

Assegnazione dell'incarico di perizia

Nomina da parte del Tribunale

14 Gennaio 2021

Deliberazione di Consiglio di Amministrazione
da definire

Gruppo di Lavoro

Termine delle attività

(schemi di deliberazione di Consiglio Comunale, Statuto, Convenzione / Patto parasociale, Contratti di servizio, indirizzi ai fini della gara a doppio oggetto)

1 Febbraio 2021

Assemblea CCN

Presa d'atto dei lavori istruttori del Gruppo di lavoro e proposta ai Comuni

18 Marzo 2021

Anticipata pubblicazione su siti ed albi comunali (consultazione pubblica ex art 5 DLgs 175 / 2016) dello schema della deliberazione dei Consigli Comunali

22 Aprile 2021

Consigli Comunali dei Comuni consorziati

(deliberazione consiliare, statuto, convenzione / patto parasociale, contratti di servizio)

30 Aprile 2021

Assemblea CCN

Approvazione del bilancio di esercizio 2020

30 Aprile 2021

Consiglio di Amministrazione CCN / Assemblea CCN

Ricognizione delle deliberazioni dei Consigli Comunali (a che raggiungano il quorum necessario ai fini della trasformazione del CCN in società ed in ogni caso per decidere il prosieguo o meno dell'operazione)

20 Maggio 2021

Trasmissione delle deliberazioni di Consiglio Comunale alla Corte dei Conti ed all'Autorità Antitrust ex art 5 DLgs 175 / 2016)

a cura dei Comuni, in caso di prosieguo dell'operazione

31 Maggio 2021

Perito

Elaborazione e giuramento della perizia (dati al 31.12.2020)

30 Giugno 2021

Consiglio di Amministrazione / Direttore di CCN

Approvazione degli atti di gara a doppio oggetto

30 Giugno 2021

Svolgimento della gara

pubblicazione dal 10 Luglio 2021

termine ricezione offerte 31 Ottobre 2021

nomina della Commissione giudicatrice 1 Novembre 2021

svolgimento procedura (sedute RUP e Commissione) entro 20 Dicembre 2021

aggiudicazione della gara a doppio oggetto e *stand still* (atti della **Direzione** e del **Consiglio di Amministrazione di CCN**) 31 Gennaio 2022

Perito

Aggiornamento della perizia (dati al 31.10.2021)

31 Gennaio 2022

Consiglio di Amministrazione CCN

Recepimento della perizia

31 Gennaio 2022

Assemblea Consortile CCN / Notaio (previa deliberazione di Consiglio di Amministrazione)

15 Febbraio 2022

- Approvazione della perizia e del nuovo capitale sociale
- Trasformazione azienda speciale in società ex art 115 DLgs 267 / 2000, con approvazione del nuovo statuto (societario)
- Aumento di capitale sociale riservato al socio operatore

Formazione ed informazione alla Cittadinanza

Subentro personale (clausola sociale)

Presenza in carico da parte del socio operatore

Decorrenza della gestione in capo alla società mista ed al socio – operatore

1 Aprile 2022

STATUTO**CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.****D) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA**

- 1) È costituita una Società per Azioni denominata CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.
- 2) La Società ha sede in Comune di Albairate (MI).
L'istituzione di sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia ed all'estero, e la soppressione di quelle esistenti è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento della sede all'interno del Comune è deliberato dall'organo amministrativo.
- 3) La Società ha per oggetto:
 - 3.1) la gestione integrale del ciclo dei rifiuti articolata come a seguire sub a) e b):
 - a) ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc), ai sensi dell'art 200 u c DLgs 152 / 2006 e del Titolo II della Legge Regione Lombardia 26 / 2003;
 - b) programmazione e controllo della gestione di cui sopra sub a); elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013 e del tributo / tariffa che eventualmente in futuro sostituirà quest'ultima, nonché dei tributi / tariffe preesistenti (TARSU, TIA, TARES);
 - 3.2) promozione e gestione della valorizzazione territoriale e turistica nel territorio dei Comuni soci.

Si precisa che oltre l'ottanta per cento del fatturato, relativamente alle attività di cui ai punti 3.1.b), 3.2) e 4) della società sarà obbligatoriamente effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci.
- 4) La Società può:
 - svolgere servizi ed attività a contenuto energetico ed ambientale, anche al di fuori di quanto previsto al precedente art 3 c 1 lettera a), nell'ottica della sostenibilità e nel rispetto dei principi della *green economy*;
 - svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore di cui all'art.3 e nei servizi / attività di cui al punto precedente, che siano comunque connessi alle competenze aziendali, compatibilmente con la normativa vigente;
 - provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività di cui sopra, operando in tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente;

- compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini, ivi compresa la costituzione di società e l'acquisto di partecipazioni in altre società;
 - operare in convenzione con Enti Locali non soci con riferimento al settore di cui sopra sub 3.2);
 - prestare avvalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 5) Le attività finanziarie dovranno comunque essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- 6) La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 7) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante agli atti della società.

II) PARTECIPAZIONI – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

- 8) Il capitale della Società è pari ad € ... (euro ...); il valore nominale dell'azione è pari ad euro 1 (uno).
- 9) Possono detenere partecipazioni esclusivamente:
- A) per una quota pari al 70% del capitale sociale, Enti Locali che affidino alla Società i servizi di cui all'art 3, di propria competenza;
 - B) per una quota pari al 30% del capitale sociale, ai sensi dell'art 17 DLgs 175 / 2016, un soggetto individuato con procedura di evidenza pubblica secondo la normativa vigente al quale, in esito all'aggiudicazione di detta procedura, è affidato il contratto di appalto oggetto dell'attività della società mista di cui sopra all'art 3.1 lettera a).
- 10) A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta; il voto di ciascun socio nell'Assemblea di cui all'art 23 e ss è proporzionale al capitale conferito.
- 11) Le azioni spettanti al soggetto di cui all'art 9 lettera B):
- ai sensi dell'art 2350 c 2 C C, sono fornite di diritti patrimoniali correlati esclusivamente ai risultati dell'attività sociale nel settore di cui all'art 3.1 lettera a);
 - ai sensi dell'art 2351 c 1 C C, dispongono di voto limitato agli argomenti afferenti al settore di cui all'art 3.1 lettera a).
- 12) I costi ed i ricavi direttamente imputabili a ciascun settore pertengono esclusivamente al settore di riferimento; tutti i costi di personale della Società, nonché gli altri costi indiretti pertengono esclusivamente al settore di cui all'art 3.1 lettera b); la Società adotta sistemi di contabilità separata con riferimento ai settori gestiti.
- 13) Con esclusivo riferimento ai settori di cui all'art 3.1 lettera b), all'art 3.2 e all'art. 4:
- il rapporto sussistente tra gli Enti soci di cui all'art 9 lettera A) e la Società è riconducibile all'*in house providing* ex art 16 DLgs 175 / 2016; a mezzo del presente statuto, dei contratti di servizio / convenzioni e di ogni altro atto di loro competenza, essi garantiscono sulla società la programmazione ed il controllo delle attività che esercitano su un proprio ufficio;

- oltre l'ottanta per cento dei relativi ricavi deve essere effettuato con riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto;
- la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

- 14) Il soggetto di cui all'art 9 lettera B) non accede in alcun modo ad informazioni afferenti ai settori di cui all'art 3.1 lettera b) ed all'art 3.2, ed in ogni caso a settori diversi da quelli di cui all'art 3.1 lettera a), né tratta e delibera i relativi argomenti in sede assembleare, né alle sedute dell'organo amministrativo in cui si trattano e deliberano i relativi argomenti possono essere invitati rappresentanti o esponenti dello stesso soggetto ex art 9 lettera B).
- 15) La Società informa la propria attività alla prevenzione della corruzione, alla prevenzione dei reati societari ed alla trasparenza amministrativa, attivando gli strumenti e le procedure previsti dalla normativa vigente, nonché alla tutela ed al rispetto della concorrenza e della responsabilità sociale; la Società attiva i necessari programmi di valutazione dei rischi e le relative relazioni, tra cui quella del governo societario, da approvarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CAPO AGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART 9 lettera A)

- 16) Le azioni di cui all'art 9 lettera A) possono essere detenute esclusivamente da Enti Locali affidanti i servizi di cui all'art 3; in caso di trasferimento delle partecipazioni, agli altri Enti Locali soci non spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
La cessione delle azioni avviene in base del criterio di valutazione al patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato, rideterminato in base ai valori correnti.
- 17) Il trasferimento della partecipazione è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento, secondo criteri territoriali e anche dimensionali, dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente dei requisiti di cui all'art.9 lettera A).
- 18) Il trasferimento della partecipazione non libera il cedente da ogni obbligo economico e finanziario maturati nei confronti della Società.

IV) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN CAPO AL SOGGETTO DI CUI ALL'ART 9 lettera B)

- 19) Il soggetto di cui all'art 9 Lett B è obbligato a trasferire la partecipazione, in quanto correlato all'esito della procedura di evidenza pubblica ed all'appalto ivi citati, alla scadenza, per qualsiasi ragione, dell'affidamento di cui art 3 c 1 lettera a):
- in esito alle clausole che regolamentano la procedura di cui sopra, a favore del soggetto subentrante con le medesime caratteristiche rispetto all'uscente di cui all'art 9 lettera B), anche con riferimento al valore di cessione della partecipazione;
 - a favore degli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A), qualora nell'affidamento successivo si modifichi la quota di partecipazione in capo a questi ultimi, comunque nel rispetto del limite di cui all'art 9 lettera A).

- 20) Il trasferimento di cui al precedente art 19) è possibile in corso di affidamento di quanto all'art 3 c 1 lettera a):
- solo nel caso di fusioni, scissioni, altre operazioni straordinarie che modifichino la titolarità della partecipazione originariamente in capo al soggetto di cui all'art 9 lettera B) e / o facciano venir meno il possesso dei requisiti di partecipazione originariamente stabiliti in sede di procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto stesso;
 - solo in caso di grave inadempimento da parte del soggetto di cui all'art 9 lettera B), nel rispetto delle previsioni di cui alla procedura di gara di individuazione del soggetto stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La liquidazione della relativa quota di partecipazione sarà valutata con il criterio del patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato, rideterminato in base ai valori correnti.

V) AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI OPZIONE

- 21) Le azioni di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute e alla categoria delle azioni possedute.
- 22) Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

VI) ASSEMBLEA

- 23) Tutte le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare.
- 24) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, il quale viene indicato nell'avviso di convocazione.
- 25) L'avviso di convocazione - contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione - deve essere inviato dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale o al sindaco unico e/o del revisore almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Tale mezzo di convocazione può essere sostituito, a giudizio dell'organo amministrativo, da lettera raccomandata a mano, messaggio fax o di posta elettronica certificata, a condizione che tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla Società (e ciò pertanto risulti dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata.
- 26) In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 27) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura

dell'esercizio.

- 28) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:
- * sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 29) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.
- 30) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta; la relativa documentazione è conservata ai sensi di legge.
- 31) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 32) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.
Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente dell'assemblea:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
 - l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - lo svolgimento della riunione;
 - le modalità e il risultato delle votazioni;
 - l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
 - le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.
- 33) I componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale nonché il revisore legale dei conti partecipano all'assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione; il Presidente della seduta può ammettere dipendenti e consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.
- 34) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci corrispondenti ad oltre il cinquanta per cento (50 %) del capitale sociale in termini di diritti di voto come da art 13 e, con il medesimo quorum:
- 1) approva il bilancio di esercizio;
 - 2) nomina gli amministratori, individuando anche il Presidente ed il Vicepresidente, e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale; nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, su proposta del collegio

- sindacale; autorizza l'eventuale delega di poteri dal Consiglio di Amministrazione al Presidente;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci nonché del revisore;
 - 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni richieste per il compimento degli atti di seguito previsti da parte degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti:
 - i - approvazione, entro il 31 Dicembre, del budget triennale ed annuale, separatamente per ciascun settore di cui al precedente art 3 e per ciascun Ente affidante;
 - ii - approvazione di rilevanti modifiche del modello di raccolta in corso di affidamento (nel rispetto delle previsioni previste in sede di gara a doppio oggetto, e ferma la necessità di mantenere flessibilità in sede di gara per affinamenti del servizio sul territorio del singolo Comune su richiesta di quest'ultimo);
 - iii - approvazione di quanto al precedente art 20;
 - 6) delibera il gradimento all'ingresso di nuovi soci nella compagine sociale;
 - 7) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Non partecipa alle sedute assembleari il rappresentante del soggetto di cui all'art 9 lettera B) alle deliberazioni afferenti all'autorizzazione, oltre a quanto previsto all'articolo 14):
- come da precedente numero 5-i), all'approvazione del budget triennale ed annuale per i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) ed art 3 c 2;
- a quanto sopra sub 5-iii) e 6).

- 35) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci corrispondenti all'ottanta (80) % del capitale sociale e, con il medesimo quorum, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

VII) AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

36) La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica e non trovarsi in ipotesi di inconfirmità e incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci con la presenza e con il voto favorevole di tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 70% del capitale detenuto dagli enti locali soci.

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, che può delegare per l'esercizio di singoli atti il Direttore Generale, se nominato, in caso di assenza, impedimento o per ragioni specifiche, mediante apposita procura.

L'Amministratore Unico adotta tutti i provvedimenti per l'assunzione e per la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, quelli relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, nonché quelli per la determinazione della retribuzione variabile del Direttore Generale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti. L'Amministratore Unico assume provvedimenti formali per iscritto, in ogni caso, per l'approvazione dei regolamenti aziendali e per le determinazioni di sua competenza afferenti al personale.

Le decisioni dell'Amministratore Unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'Amministratore Unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del relativo bilancio

All'Amministratore Unico competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art 34 ed all'art 35.

37) L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nel rispetto dell'art 11 Dlgs 175/2016 e della normativa in materia di quote di genere.

- i. Tutti gli Amministratori sono designati dagli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A).
- ii. Ogni Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.
- iii. Gli Amministratori rimangono in carica per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del relativo bilancio; il mandato può essere rinnovato.
- iv. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci con la presenza e con il voto favorevole di tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 70% del capitale detenuto dagli enti locali soci.
- v. Il Consiglio di Amministrazione mantiene il libro delle proprie deliberazioni.
- vi. Non possono ricoprire cariche di amministratore o di direttore generale coloro che siano dipendenti dei Comuni soci e coloro che si trovino nelle altre condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa pubblicistica e civilistica per tempo vigente.
- vii. Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto di competenza assembleare di cui all'art 34 ed all'art 35.
- viii. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.
- ix. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente.

38) Salvo quanto all'articolo precedente, solo per singoli atti od affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altre persone; al Direttore Generale di cui all'art 46 spetta la rappresentanza nei limiti della delega / procura conferita dal Consiglio di Amministrazione.

39) L'Assemblea determina, nel rispetto delle norme di legge, un importo specifico per la remunerazione dell'Amministratore Unico, e, in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, di ciascuno dei componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione, cui inoltre spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

40) Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

41) Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di istituire comitati con funzioni consultive o di proposta.

VIII) DIRETTORE GENERALE

42) Il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio stesso, che stabiliscono la durata dell'incarico, le relative competenze ed il compenso.

43) Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali a livello manageriale; ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile al Direttore generale si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti affidati.

IX) CONTROLLO E REVISIONE

44) L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di nomina dell'organo e di quote di genere), con designazione come segue:

- Due componenti effettivi (tra cui il Presidente) ed un supplente, da parte degli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A);
- Un componente effettivo ed un supplente, da parte del soggetto di cui all'art 9 lettera B).

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con le modalità previste al precedente art.36. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono rieleggibili. I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

45) L'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale ex DLgs 39 / 2010, nomina l'organo di revisione legale dei Conti, distinto dal Collegio Sindacale stesso ex art 3 c 2 DLgs 175 / 2016.

46) Ai singoli componenti degli organi di cui ai due articoli precedenti spetta il compenso stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

X) BILANCIO ED UTILI

47) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

48) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dall'assemblea nella deliberazione di approvazione del bilancio.

XI) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

49) La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, o stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso e con corresponsione di interessi.

50) La Società può emettere obbligazioni.

XII) REGOLE IN MATERIA DI RECESSO, NONCHE' DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI SOCI DI CUI ALL'ART 9 LETTERA A

51)
a)

Si applicheranno, in caso di recesso degli Enti Locali soci ex art 9 lettera A) dello statuto sociale, le seguenti regole:

- è sempre ammesso il recesso:

* ex art 20 DLgs 175 / 2016, da parte dei Soci di cui all'art 9 lettera A) dello schema di statuto sociale (Enti pubblici soci ed affidanti i servizi), in relazione a quanto deliberato dagli stessi nell'ambito dei propri piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art 20 DLgs 175 / 2016; oppure:

* al verificarsi delle condizioni di cui all'art 2437 C C;

- il recesso dovrà essere comunicato previa deliberazione del Consiglio Comunale ex art 42 c 2 lettera e) DLgs 267/2000 (in tema di organizzazione di pubblici servizi e partecipazione a società di capitali);

il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al sindaco unico e / o del revisore.

La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

* è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

* è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso;

- al Comune recedente spetta la liquidazione della propria quota di partecipazione valutata con il criterio del patrimonio netto contabile come da ultimo bilancio di esercizio approvato, rideterminato in base ai valori correnti;

- il recesso non fa venire meno le obbligazioni economico finanziarie verso la società;

- la Società provvederà ad erogare il servizio all'ente receduto alle stesse condizioni del contratto di servizi fino alla fine dell'anno in corso rispetto alla comunicazione del recesso.

b)

In caso di recesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art 2437 co. 1 c.c. si applicano anche le seguenti regole:

a) - l'ente pubblico socio che, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non intenda sottoscrivere il contratto di servizi o che lo risolva anticipatamente, o che non intenda adeguarlo alle sopravvenute delibere assembleari, recede dalla società prima che il contratto di servizi perda efficacia;

- b) - il preavviso deve essere dato con almeno un anno di anticipo rispetto alla data del recesso;
- c) - è a carico dell'ente recedente un indennizzo in misura pari ai costi e/o maggiori costi per servizi/appalti, investimenti o acquisti fatti o programmati, purché con impegni di spesa già assunti o non rimborsabili, causati dal recesso, indennizzo che dovrà essere determinato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla determinazione del valore di recesso, la cui ratifica sarà a cura della Assemblea;
- d) - oltre a quanto previsto alla lettera c) che precede si stabiliscono anche i seguenti ulteriori criteri economici per la definizione del recesso:
- il Comune verserà alla società, per un periodo pari a 5 (cinque) anni, l'attualizzazione al corrispondente tasso euribor dei costi del personale al 50% (a fronte dell'assunto che il restante 50% rimanga in ogni caso ad efficace supporto delle strutture societarie) e dei costi esterni facenti parte della categoria CGG nel piano economico – finanziario ex DPR 158 / 1999 (come rivisto ed integrato dalla delibera ARERA 443 / 2019), costi afferenti lo specifico Comune, calcolati secondo i parametri di ripartizione adottati usualmente nei preventivi e nei consuntivi (in luogo di corrispondere l'attualizzazione dei costi del personale, il Comune potrebbe ben assumere o far assumere dal gestore subentrante le corrispondenti unità di personale, con contestuale trasferimento del relativo TFR);
 - il Comune verserà alla Società il valore netto contabile degli investimenti realizzati sul territorio del Comune stesso, da parte della Società, con risorse proprie;
 - il Comune verserà alla Società il valore dei crediti (fatture di servizio) vantati dalla medesima Società verso il Comune stesso e, ove sia stata in passato applicata la tariffa rifiuti corrispettiva e ove sia tuttora applicata, il valore dei crediti vantati dalla Società verso gli utenti del Comune stesso (TARES e TIA corrispettivo, TARI corrispettivo – TARIP), al netto di quanto già accantonato nel relativo fondo di svalutazione, che saranno ceduti al Comune recedente contestualmente al recesso.

XIII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 52) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto; l'Assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

XIV) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 53) Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci titolari di qualsivoglia categoria di azioni, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci saranno decise in via esclusiva da un collegio arbitrale composto di tre membri nominati secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano in conformità al Regolamento stesso.
Il Collegio arbitrale decide in via rituale secondo diritto

PATTO PARASOCIALE / CONVENZIONE EX ART 30 DLGS 267 / 2000 TRA GLI ENTI LOCALI SOCI

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.

Visto l'art 30 DLgs 267 / 2000, in base al quale *le convenzioni [tra Enti Locali] devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*

Ravvisata la necessità e l'esigenza, tra gli Enti Locali soci di Consorzio dei Navigli SpA, di stipulare un patto parasociale nella forma della convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000, ai fini di regolamentare alcuni aspetti della partecipazione degli Enti stessi alla vita sociale della stessa Consorzio dei Navigli SpA quale società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016;

I Comuni di ...

rappresentati da ...

in forza delle deliberazioni di Consiglio Comunale n ... del ...

convengono e stipulano quanto segue.

1)

Il fine del presente patto / convenzione è quello dell'esercizio in forma unitaria, continua ed organica, da parte degli Enti Locali soci di cui all'art 9 lettera A) dello statuto di Consorzio dei Navigli SpA (società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016), delle prerogative spettanti agli stessi Enti Locali, in particolare per la regolamentazione dei rapporti tra questi ultimi, anche in relazione al soggetto di cui all'art 9 lettera B) dello statuto stesso.

2)

Il presente patto / convenzione decorre dall'avvio della gestione di quanto all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto di Consorzio dei Navigli SpA (società mista ex art 17 DLgs 175 / 2016) da parte del soggetto di cui all'art 9 lettera B) dello statuto stesso (socio operatore individuato con la procedura di cui al capoverso successivo).

La durata del presente patto / convenzione è pari alla durata decennale dell'affidamento di cui al capoverso precedente, in esito alla procedura di evidenza pubblica con la quale lo stesso soggetto di cui all'art 9 lettera B) dello statuto è stato individuato.

3)

1. Gli Enti Locali soci di Consorzio dei Navigli SpA possono esclusivamente detenere quote di capitale sociale uguali per ciascuno di essi, fermo restando quanto al prosieguo relativamente all'espressione del diritto in voto in Pre-Assemblea.

Nel caso di cessione di azioni o di recesso da parte di un Ente Locale socio, la cessione o il recesso stessi possono essere esercitati esclusivamente per l'intera quota di partecipazione.

Al perfezionamento della cessione o del recesso si associa obbligatoriamente la cessazione dell'affidamento del servizio, da parte dell'Ente cedente o recedente, a Consorzio dei Navigli SpA, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni di recesso e di cessione delle azioni come da statuto sociale.

2. Gli Enti Locali soci di Consorzio dei Navigli SpA, di cui all'art 9 lettera A) dello statuto sociale, discutono preliminarmente (nella cd *pre-Assemblea*) gli argomenti di competenza assembleare, ai fini di ricercare una posizione unanime da formalizzare nell'ambito della Pre-Assemblea.

Il funzionamento della pre-Assemblea sarà regolato da un apposito regolamento, che gli Enti Locali soci di Consorzio dei Navigli SpA, di cui all'art 9 lettera A) dello statuto sociale, redigeranno, a maggioranza, in applicazione del successivo punto 3.3), entro 60 giorni dalla costituzione della Società.

3. Nel caso in cui non risulti possibile ottenere una posizione unanime tra gli Enti Locali soci, detti Enti voteranno in pre-Assemblea con diritto di voto, spettante a ciascun Ente, individuato secondo il criterio di ripartizione in quote di cui alla tabella allegata al presente patto parasociale / convenzione (tabella altresì allegata sub 1 alle deliberazioni di Consiglio Comunale degli Enti soci con cui è stata approvata la riconfigurazione in società).

4. La decisione in pre-Assemblea sarà approvata, con diritto di voto esercitato come da capoverso precedente, con il voto favorevole della maggioranza degli Enti Locali.

5. Con la sottoscrizione della presente convenzione / patto, gli Enti Locali soci e sottoscrittori delegano in via permanente il rappresentante unico degli Enti stessi (individuato di volta in volta in sede di ciascuna pre-Assemblea o in via permanente sino a revoca, in seno ai Sindaci dei Comuni Soci), e a partecipare all'Assemblea di Consorzio dei Navigli SpA, con vincolo di mandato e con riferimento alle decisioni assunte in pre-Assemblea come da capoverso successivo; il rappresentante unico di cui sopra, in Assemblea, esprimerà un voto pari al totale delle partecipazioni degli Enti Locali soci (art 9 lettera A dello Statuto).

6. La decisione assunta in sede di pre-Assemblea vincolerà il rappresentante unico degli Enti Locali soci a votare coerentemente con quest'ultima decisione nella successiva seduta assembleare di Consorzio dei Navigli SpA, a pena dell'applicazione di una sanzione, commisurata in base alla gravità della violazione e fino a un massimo di euro 500.000, in capo a detto rappresentante unico.

7. Alle sedute dell'Assemblea di Consorzio dei Navigli SpA possono partecipare i rappresentanti degli Enti Locali soci con riferimento alle specifiche deliberazioni che prevedano eventualmente l'esercizio del diritto di recesso ex art 2437 C C.

4)

La pre-Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio dei Navigli SpA in corrispondenza di ogni seduta assembleare e precedentemente allo svolgimento di quest'ultima.

Alle sedute di pre-Assemblea partecipano esclusivamente i rappresentanti degli Enti Locali soci di Consorzio dei Navigli SpA, salvo che non siano invitati altri soggetti in relazione ai punti da trattare.

Le sedute di pre-Assemblea sono presiedute dal soggetto individuato quale rappresentante unico di cui al precedente art 3 e si svolgono, fermo quanto allo stesso art 3, con le stesse regole dell'Assemblea di Consorzio dei Navigli SpA, come da statuto vigente di quest'ultima, per quanto applicabili.

Di ogni seduta di pre-Assemblea è tenuto apposito verbale, redatto dal Direttore della Società.

5)

Viene nominato, in sede di prima riunione della Pre-Assemblea con i meccanismi propri di quest'ultima, un Comitato Ristretto composto da cinque o sette Sindaci dei Comuni soci, con la finalità ed il compito di discutere preliminarmente gli argomenti afferenti al ciclo dei rifiuti e di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando il Presidente di quest'ultimo lo ritenga opportuno, ai fini di ottenere preventive indicazioni, ferma in ogni caso la potestà e la responsabilità del Consiglio di Amministrazione stesso; di ogni seduta del Comitato Ristretto sarà redatto apposito verbale.

In corrispondenza dell'approvazione di ciascun bilancio di esercizio, la Pre-Assemblea valuta la conferma e / o la sostituzione dei componenti del Comitato Ristretto, anche nel rispetto del principio di rotazione e rappresentanza dell'intera compagine dei Soci pubblici.

6)

I criteri di nomina degli Amministratori della Società sono individuati nella comprovata esperienza di amministrazione di enti pubblici o soggetti con conoscenza tecnico – operativa di gestione di servizi pubblici locali e/o di conduzione aziendale.

La nomina del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione legale dei conti e dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231 / 2001 avviene a fronte della valutazione dell'esperienza specifica.

In sede di prima nomina, gli Amministratori (anche con riferimento al Presidente ed al Vicepresidente) ed i componenti del Collegio Sindacale saranno nominati dall'Assemblea, all'atto della costituzione della Società; per le successive nomine, la previa valutazione delle candidature avverrà a cura del Comitato Ristretto di cui all'art 5.

Quanto ai due precedenti capoversi sarà oggetto di previo avviso pubblico.

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZI DI CUI ALL'ART 3 C 1 LETTERA A) DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' MISTA

COMUNI A TRIBUTO - TARI

SOMMARIO

- ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO
- ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CCN
- ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE
- ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE
- ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP
- ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

APPENDICI

Appendice 1

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI TECNICO – OPERATIVI DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO, GESTIONE IMPIANTI COMUNALI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'anno 2021, giorno ... del mese di ...

TRA

... - ... di Consorzio dei Navigli SpA (nel prosieguo, "CCN"), il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse della sopra citata società mista ex art 17 DLgs 50 / 2016 con riferimento ai servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto vigente, cui si rinvia

E

Il ... - Responsabile del Settore ... il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di ...

TUTTO CIO' PREMESSO

CCN e l'Amministrazione Comunale di convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

Il presente Contratto fa riferimento alle deliberazioni del COMUNE ... n ... e di CCN ... n ...

Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e CCN relativamente a quanto all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto della richiamata società mista, come da Appendice 1 [raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc] con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE, ente affidante, garantisce al CCN la qualità di unico affidatario.

In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di CCN, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di CCN.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata e validità del presente Contratto è decennale, e per tutti i Comuni soci ed affidanti decorre dal ... e termina il ...

Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta, salva l'automatica proroga della durata di cui sopra sino alla decorrenza della successiva futura forma di gestione (modalità di affidamento), la quale sarà oggetto di specifici atti approvati dai Comuni ivi compresi i nuovi futuri contratti di servizio.

La durata del Contratto, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni (purché la somma sia superiore ai trenta giorni) di cui, ogni qual volta si verificassero, CCN dovrà dare comunicazione al COMUNE, che si esprimerà in merito con proprio provvedimento; il presente Contratto, ancorché spirato, varrà ancora con riferimento alla durata della proroga.

ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Sono riservate al COMUNE, attraverso la partecipazione alla Pre-Assemblea (di cui all'art 3 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista) ed all'Assemblea di CCN (di cui all'art 25 dello statuto della società mista), nonché come da successivo art 7, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di CCN nell'espletamento dei servizi, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio.

Il COMUNE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la qualità dei servizi in Appendice 1, sia mediante controlli sul territorio, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici di CCN.

CCN deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento; in particolare, il CCN deve tempestivamente mettere a disposizione di tutti i Comuni Soci gli atti, i documenti e le informazioni necessarie relative ai vari punti all'ordine del giorno delle Assemblee dei soci e degli altri organi deliberanti del CCN, in modo che i funzionari dei vari Comuni soci possano supportare gli Amministratori comunali in ordine alla posizione da assumere all'interno del CCN.

Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire CCN anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / attività di sua competenza.

La prerogativa di cooperazione del COMUNE di cui al comma precedente si traduce in particolare:

- nel fornire collaborazione, attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi, in particolare nel segnalare a CCN eventuali disservizi nello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- nell'agevolare ogni intervento di CCN finalizzato al miglioramento del servizio oggetto del presente contratto;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sulle attività produttive, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc).

ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CCN

CCN è affidatario dei servizi ex art 3 c 1 lettera a) dello statuto sociale; si fa riferimento a condizioni, termini, modalità di cui alla procedura di gara cd *a doppio oggetto* per l'individuazione del socio – operatore della società mista di cui all'art 17 DLgs 175 / 2016 ed ai relativi atti, nonché dello statuto, del patto parasociale / convenzione, del presente contratto, e degli atti emanati in attuazione di questo.

CCN provvede alla gestione di esercizio in propria titolarità avvalendosi delle prestazioni del socio – operatore ed all'esecuzione degli eventuali investimenti, anche su impianti di proprietà comunale, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario di CCN, previa autorizzazione all'esecuzione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, con determinazione anche del periodo di ammortamento da ripartire sui relativi piani finanziari di tariffazione del servizio. CCN applica al socio – operatore le sanzioni e le penali previste dal contratto di appalto di cui alla procedura cd a doppio oggetto di cui sopra; esse saranno oggetto di attribuzione analitica al conto economico di riferimento di ciascun Comune socio.

CCN svolge i servizi ex art 3 c 1 lettera a) dello statuto, per il periodo contrattuale, a mezzo del socio – operatore di cui sopra, fatto salvo l'eventuale ricorso ad ogni altro mezzo nel rispetto della normativa vigente.

CCN ha l'obbligo di osservare, in quanto persona giuridica, e di fare osservare dai propri dipendenti, dal socio – operatore di cui sopra, da eventuali altri appaltatori ed affidatari tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, nonché nel modello ex DLgs 231 / 2001 e nel Piano di prevenzione della corruzione della Società.

CCN è responsabile dei servizi ad esso affidati; CCN si dota, tramite il socio – operatore di cui sopra, di apposite assicurazioni con primarie compagnie del settore.

Con riferimento alla valorizzazione ed allo smaltimento delle singole frazioni di rifiuto, si rinvia a quanto previsto nel capitolato tecnico della procedura di individuazione del socio – operatore di cui sopra.

In caso di eventuale recesso dal Consorzio, opera quanto previsto all'art 5 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista.

ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE

Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di CCN, del servizio oggetto del contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse comunque a disposizione, nel rispetto delle problematiche ambientali.

Il CCN si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:

Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di

condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.

Imparzialità. — CCN ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare ai beneficiari il minor disagio possibile.

Efficienza, efficacia ed economicità. — CCN adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

Eventuali situazioni di impossibilità di continuità, con particolare riferimento all'accesso a servizi da parte dei beneficiari, vanno motivate da CCN, e da questa comunicate al Comune.

ART.6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE

Il corrispettivo per la gestione integrata dei servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto della società mista è regolamentato come segue.

1) A preventivo:

Le prestazioni di CCN ed i corrispettivi a favore di quest'ultimo (spese correnti a carico del Comune) sono individuate in sede di bilancio previsionale dello stesso CCN di cui all'art 34 n 5 dello statuto, i quali confluiranno nel piano finanziario ex DPR 158 / 1999 come rivisto ed integrato dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 (fatti salvi i futuri aggiornamenti normativi e dell'Autorità).

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi ambientali, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (raccolta/trasporto e smaltimento): prendendo a riferimento l'andamento dell'anno, con proiezione al 31/12 e confronto con l'andamento dell'ultimo triennio; alla quantità risultante viene quindi applicata la relativa tariffa unitaria;
- b) Servizi a ore uomo/mezzo ordinari (es. attività di spazzamento e mercatali): come da schede tecniche di servizio di volta in volta definite dal Comune, applicando allasingola prestazione la relativa tariffa unitaria oraria;
- c) Servizi a ore uomo/mezzo straordinari (es. attività di spazzamento sagre e fiere): i costi non sono quantificati in sede preventiva, ma solo in sede consuntiva, stante la natura di servizi *on demand* di questa tipologia di prestazioni, di volta in volta richieste dal Comune;
- d) Servizi di pulizia straordinaria/bonifica del territorio: i costi sono stimati prendendo a riferimento i costi consuntivati nell'ultimo triennio.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra più Comuni, la ripartizione avviene con riferimento a parametri oggettivi.

La fatturazione da parte del CCN al comune, relativamente alle prestazioni è effettuata come segue:

- 28 febbraio (per i servizi relativi al 1° trimestre);

- 31 maggio (per servizi relativi al 2° trimestre);
- 31 agosto (per i servizi relativi al 3° trimestre);
- 30 novembre (per i servizi relativi al 4° trimestre).

Il pagamento è a 30 giorni dalla data fattura.

2) A consuntivo:

Le prestazioni del CCN ed i corrispettivi a favore di quest'ultimo (spese correnti a carico del Comune), individuati coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio (consuntivo) di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN, sulla base delle prestazioni erogate al Comune e dei costi sostenuti da CCN.

Detto conguaglio sarà inserito nel primo Piano Finanziario utile che sarà predisposto da CCN per conto del Comune; nel caso in cui il bilancio di esercizio (consuntivo) non fosse stato ancora approvato in tempo utile dalla Assemblea della società mista, CCN e il Comune valuteranno congiuntamente l'inserimento nel Piano finanziario di una stima del predetto conguaglio.

L'emissione della fattura di conguaglio sarà preventivamente concordata con il Comune, considerando altresì le deliberazioni assembleari relative all'approvazione del Bilancio di esercizio (consuntivo), la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di CCN e quanto previsto dalla deliberazione ARERA n 443 / 2019.

Qualora nel corso dell'esercizio, compatibilmente con gli atti di gara della procedura cd *a doppio oggetto*, siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP

Nel caso in cui il Comune dovesse decidere, nel periodo di validità del presente Contratto, di adottare la tariffazione puntuale del servizio (TARIP), le tariffe TARIP (a diretto carico degli utenti) sono regolamentate come segue.

1) A preventivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti traggono origine dal Bilancio previsionale di CCN e sono determinate nel piano finanziario ex DPR 158 / 1999, come rivisto ed integrato dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 (fatti salvi i futuri aggiornamenti normativi e dell'Autorità).

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra più Comuni, la ripartizione avviene con riferimento a parametri oggettivi.

2) A consuntivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio (consuntivo) di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN.

Qualora nel corso dell'esercizio, compatibilmente con gli atti di gara della procedura cd *a doppio oggetto*, siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CCN assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs 196 / 2003, salvi futuri aggiornamenti normativi).

ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

Eventuali controversie correlate al presente contratto saranno rinviate all'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, allo statuto della società mista ed al patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli Enti soci della Società mista.

APPENDICE 1

| |
|---|
| 1. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti urbani non differenziati" CER 200301, comprensivo della raccolta a domicilio dei rifiuti tessili sanitari (pannolini, pannoloni e traverse salvaletto) |
| 2. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "residuo biodegradabile di cucine e mense" CER 200108 |
| 3. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "vetro e lattine di alluminio" CER 150107 |
| 4. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "carta e cartone" CER 200101 |
| 5. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "imballaggi in plastica" CER 150102 |
| 6. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti biodegradabili" CER 200201 |
| 7. Servizio di pulizia di aree mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere e trasporto dei materiali raccolti, sia meccanizzato che manuale |
| 8. Servizio di pulizia meccanica suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto |
| 9. Servizio di pulizia manuale del suolo pubblico e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, del materiale raccolto |
| 10. Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua |
| 11. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "vetro e lattine di alluminio" CER 150107 dall'Ecocentro |

| |
|---|
| 12. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "carta e cartone" CER 200101 dall'Ecocentro |
| 13. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "imballaggi in plastica" CER 150102 dall'Ecocentro |
| 14. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "ingombranti" CER 200307 dall'Ecocentro |
| 15. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "legno" CER 200138 dall'Ecocentro |
| 16. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "Rifiuti biodegradabili" CER 200201 dall'Ecocentro |
| 17. Servizio di raccolta e trasporto della frazione "Rifiuti biodegradabili" CER 200201 tramite autoragno, dall'Ecocentro comunale |
| 18. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti urbani non differenziati" CER 200301 |
| 19. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "terre di spazzamento" CER 200303 dall'Ecocentro |
| 20. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "inerti" CER 170904 dall'Ecocentro |
| 21. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "pneumatici" CER 160103 dall'Ecocentro |
| 22. Servizio di presidio e gestione, con Direzione Tecnica, dell'Ecocentro |
| 23. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato della frazione "ingombranti" CER 200307 con sistema di raccolta domiciliare |
| 24. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato della frazione "RAEE" Categorie R1, R2, R3, e R4 con sistema di raccolta domiciliare |
| 25. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione della frazione "RAEE" Categorie R1, R2, R3, R4 e R5 tramite CDC RAEE |
| 26. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, delle frazioni R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) CER 200127*, 200128, 200132, 200133*, 200134, 200133*, 080318, 130205, 130208*, 200126*, 150110 |
| 27. Servizio di messa in sicurezza, raccolta e trasporto e piano di bonifica di lastre e manufatti in eternit ritrovati sul territorio comunale. |
| 28. Fornitura di un servizio di logistica, (magazzino, trasporto e consegna) di materiale per la raccolta differenziata (sacchi e contenitori) su specifica richiesta sia del comune sia di utenze private interessate all'acquisto. |
| 29. Organizzazione della distribuzione alle utenze di materiale per la raccolta differenziata (sacchi, contenitori, ecc..) |

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZI DI CUI ALL'ART 3 C 1 LETTERA A) DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' MISTA

COMUNI A TRIBUTO - TARI

SOMMARIO

- ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO
- ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CCN
- ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE
- ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE
- ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP
- ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

APPENDICI

Appendice 1

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI TECNICO – OPERATIVI DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO, GESTIONE IMPIANTI COMUNALI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'anno 2021, giorno ... del mese di ...

TRA

... - ... di Consorzio dei Navigli SpA (nel prosieguo, "CCN"), il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse della sopra citata società mista ex art 17 DLgs 50 / 2016 con riferimento ai servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto vigente, cui si rinvia

E

Il ... - Responsabile del Settore ... il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di ...

TUTTO CIO' PREMESSO

CCN e l'Amministrazione Comunale di convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

Il presente Contratto fa riferimento alle deliberazioni del COMUNE ... n ... e di CCN ... n ...
Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e CCN relativamente a quanto all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto della richiamata società mista, come da Appendice 1 [raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc] con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE, ente affidante, garantisce al CCN la qualità di unico affidatario.
In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di CCN, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di CCN.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata e validità del presente Contratto è decennale, e per tutti i Comuni soci ed affidanti decorre dal ... e termina il ...
Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta, salva l'automatica proroga della durata di cui sopra sino alla decorrenza della successiva futura forma di gestione (modalità di affidamento), la quale sarà oggetto di specifici atti approvati dai Comuni ivi compresi i nuovi futuri contratti di servizio.
La durata del Contratto, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni (purché la somma sia superiore ai trenta giorni) di cui, ogni qual volta si verificassero, CCN dovrà dare comunicazione al COMUNE, che si esprimerà in merito con proprio provvedimento; il presente Contratto, ancorché spirato, varrà ancora con riferimento alla durata della proroga.

ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Sono riservate al COMUNE, attraverso la partecipazione alla Pre-Assemblea (di cui all'art 3 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista) ed all'Assemblea di CCN (di cui all'art 25 dello statuto della società mista), nonché come da successivo art 7, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di CCN nell'espletamento dei servizi, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio.
Il COMUNE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la qualità dei servizi in Appendice 1, sia mediante controlli sul territorio, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici di CCN.
CCN deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento; in particolare, il CCN deve tempestivamente mettere a disposizione di tutti i Comuni Soci gli atti, i documenti e le informazioni necessarie relative ai vari punti all'ordine del giorno delle Assemblee dei soci e degli altri organi deliberanti del CCN, in modo che i funzionari dei vari Comuni soci possano supportare gli Amministratori comunali in ordine alla posizione da assumere all'interno del CCN.
Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire CCN anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / attività di sua competenza.

La prerogativa di cooperazione del COMUNE di cui al comma precedente si traduce in particolare:

- nel fornire collaborazione, attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi, in particolare nel segnalare a CCN eventuali disservizi nello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- nell'agevolare ogni intervento di CCN finalizzato al miglioramento del servizio oggetto del presente contratto;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sulle attività produttive, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc).

ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CCN

CCN è affidatario dei servizi ex art 3 c 1 lettera a) dello statuto sociale; si fa riferimento a condizioni, termini, modalità di cui alla procedura di gara cd *a doppio oggetto* per l'individuazione del socio – operatore della società mista di cui all'art 17 DLgs 175 / 2016 ed ai relativi atti, nonché dello statuto, del patto parasociale / convenzione, del presente contratto, e degli atti emanati in attuazione di questo.

CCN provvede alla gestione di esercizio in propria titolarità avvalendosi delle prestazioni del socio – operatore ed all'esecuzione degli eventuali investimenti, anche su impianti di proprietà comunale, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario di CCN, previa autorizzazione all'esecuzione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, con determinazione anche del periodo di ammortamento da ripartire sui relativi piani finanziari di tariffazione del servizio. CCN applica al socio – operatore le sanzioni e le penali previste dal contratto di appalto di cui alla procedura cd a doppio oggetto di cui sopra; esse saranno oggetto di attribuzione analitica al conto economico di riferimento di ciascun Comune socio.

CCN svolge i servizi ex art 3 c 1 lettera a) dello statuto, per il periodo contrattuale, a mezzo del socio – operatore di cui sopra, fatto salvo l'eventuale ricorso ad ogni altro mezzo nel rispetto della normativa vigente.

CCN ha l'obbligo di osservare, in quanto persona giuridica, e di fare osservare dai propri dipendenti, dal socio – operatore di cui sopra, da eventuali altri appaltatori ed affidatari tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, nonché nel modello ex DLgs 231 / 2001 e nel Piano di prevenzione della corruzione della Società.

CCN è responsabile dei servizi ad esso affidati; CCN si dota, tramite il socio – operatore di cui sopra, di apposite assicurazioni con primarie compagnie del settore.

Con riferimento alla valorizzazione ed allo smaltimento delle singole frazioni di rifiuto, si rinvia a quanto previsto nel capitolato tecnico della procedura di individuazione del socio – operatore di cui sopra.

In caso di eventuale recesso dal Consorzio, opera quanto previsto all'art 5 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista.

ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE

Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di CCN, del servizio oggetto del contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse comunque a disposizione, nel rispetto delle problematiche ambientali.

Il CCN si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:

Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di

condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.

Imparzialità. — CCN ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare ai beneficiari il minor disagio possibile.

Efficienza, efficacia ed economicità. — CCN adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

Eventuali situazioni di impossibilità di continuità, con particolare riferimento all'accesso a servizi da parte dei beneficiari, vanno motivate da CCN, e da questa comunicate al Comune.

ART.6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE

Il corrispettivo per la gestione integrata dei servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto della società mista è regolamentato come segue.

1) A preventivo:

Le prestazioni di CCN ed i corrispettivi a favore di quest'ultimo (spese correnti a carico del Comune) sono individuate in sede di bilancio previsionale dello stesso CCN di cui all'art 34 n 5 dello statuto, i quali confluiranno nel piano finanziario ex DPR 158 / 1999 come rivisto ed integrato dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 (fatti salvi i futuri aggiornamenti normativi e dell'Autorità).

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi ambientali, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (raccolta/trasporto e smaltimento): prendendo a riferimento l'andamento dell'anno, con proiezione al 31/12 e confronto con l'andamento dell'ultimo triennio; alla quantità risultante viene quindi applicata la relativa tariffa unitaria;
- b) Servizi a ore uomo/mezzo ordinari (es. attività di spazzamento e mercatali): come da schede tecniche di servizio di volta in volta definite dal Comune, applicando allasingola prestazione la relativa tariffa unitaria oraria;
- c) Servizi a ore uomo/mezzo straordinari (es. attività di spazzamento sagre e fiere): i costi non sono quantificati in sede preventiva, ma solo in sede consuntiva, stante la natura di servizi *on demand* di questa tipologia di prestazioni, di volta in volta richieste dal Comune;
- d) Servizi di pulizia straordinaria/bonifica del territorio: i costi sono stimati prendendo a riferimento i costi consuntivati nell'ultimo triennio.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra più Comuni, la ripartizione avviene con riferimento a parametri oggettivi.

La fatturazione da parte del CCN al Comune, relativamente alle prestazioni è effettuata mensilmente, entro i primi 5 (cinque) giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento è a 30 giorni dalla data fattura; in caso di eventuali ritardati pagamenti da parte del Comune, il CCN applica interessi moratori nella misura pari al 50% della somma tra (a) tasso progressivamente individuato dai provvedimenti ministeriali in attuazione del DLgs 231 / 2002 (al momento dell'approvazione del presente contratto, il tasso di riferimento è pari allo 0% come da Comunicato MEF in Gazzetta Ufficiale n 191 del 31.07.2020), e (b) la maggiorazione del tasso come prevista all'art 2 c 1 lettera e) DLgs 231 / 2002, pari all'8%.

2) A consuntivo:

Le prestazioni del CCN ed i corrispettivi a favore di quest'ultimo (spese correnti a carico del Comune), individuati coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio (consuntivo) di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN, sulla base delle prestazioni erogate al Comune e dei costi sostenuti da CCN.

Detto conguaglio sarà inserito nel primo Piano Finanziario utile che sarà predisposto da CCN per conto del Comune; nel caso in cui il bilancio di esercizio (consuntivo) non fosse stato ancora approvato in tempo utile dalla Assemblea della società mista, CCN e il Comune valuteranno congiuntamente l'inserimento nel Piano finanziario di una stima del predetto conguaglio.

L'emissione della fattura di conguaglio sarà preventivamente concordata con il Comune, considerando altresì le deliberazioni assembleari relative all'approvazione del Bilancio di esercizio (consuntivo), la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di CCN e quanto previsto dalla deliberazione ARERA n 443 / 2019.

Qualora nel corso dell'esercizio, compatibilmente con gli atti di gara della procedura cd *a doppio oggetto*, siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP

Nel caso in cui il Comune dovesse decidere, nel periodo di validità del presente Contratto, di adottare la tariffazione puntuale del servizio (TARIP), le tariffe TARIP (a diretto carico degli utenti) sono regolamentate come segue.

1) A preventivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti traggono origine dal Bilancio previsionale di CCN e sono determinate nel piano finanziario ex DPR 158 / 1999, come rivisto ed integrato dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 (fatti salvi i futuri aggiornamenti normativi e dell'Autorità).

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra più Comuni, la ripartizione avviene con riferimento a parametri oggettivi.

2) A consuntivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio (consuntivo) di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN.

Qualora nel corso dell'esercizio, compatibilmente con gli atti di gara della procedura cd *a doppio oggetto*, siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CCN assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs 196 / 2003, salvi futuri aggiornamenti normativi).

ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

Eventuali controversie correlate al presente contratto saranno rinviate all'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, allo statuto della società mista ed al patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli Enti soci della Società mista.

APPENDICE 1

| |
|---|
| 1. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti urbani non differenziati" CER 200301, comprensivo della raccolta a domicilio dei rifiuti tessili sanitari (pannolini, pannoloni e traverse salvaletto) |
| 2. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "residuo biodegradabile di cucine e mense" CER 200108 |
| 3. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "vetro e lattine di alluminio" CER 150107 |
| 4. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "carta e cartone" CER 200101 |
| 5. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "imballaggi in plastica" CER 150102 |
| 6. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti biodegradabili" CER 200201 |
| 7. Servizio di pulizia di aree mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere e trasporto dei materiali raccolti, sia meccanizzato che manuale |
| 8. Servizio di pulizia meccanica suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto |
| 9. Servizio di pulizia manuale del suolo pubblico e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, del materiale raccolto |
| 10. Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua |
| 11. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "vetro e lattine di alluminio" CER 150107 dall'Ecocentro |
| 12. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o |

| |
|---|
| recupero autorizzato, della frazione “carta e cartone” CER 200101 dall’Ecocentro |
| 13. Servizio raccolta e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “imballaggi in plastica” CER 150102 dall’Ecocentro |
| 14. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “ingombranti” CER 200307 dall’Ecocentro |
| 15. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “legno” CER 200138 dall’Ecocentro |
| 16. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “Rifiuti biodegradabili” CER 200201 dall’Ecocentro |
| 17. Servizio di raccolta e trasporto della frazione “Rifiuti biodegradabili” CER 200201 tramite autoragno, dall’Ecocentro comunale |
| 18. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “rifiuti urbani non differenziati” CER 200301 |
| 19. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “terre di spazzamento” CER 200303 dall’Ecocentro |
| 20. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “inerti” CER 170904 dall’Ecocentro |
| 21. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione “pneumatici” CER 160103 dall’Ecocentro |
| 22. Servizio di presidio e gestione, con Direzione Tecnica, dell’Ecocentro |
| 23. Servizio raccolta e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato della frazione “ingombranti” CER 200307 con sistema di raccolta domiciliare |
| 24. Servizio raccolta e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato della frazione “RAEE” Categorie R1, R2, R3, e R4 con sistema di raccolta domiciliare |
| 25. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione della frazione “RAEE” Categorie R1, R2, R3, R4 e R5 tramite CDC RAEE |
| 26. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all’impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, delle frazioni R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) CER 200127*, 200128, 200132, 200133*, 200134, 200133*, 080318, 130205, 130208*, 200126*, 150110 |
| 27. Servizio di messa in sicurezza, raccolta e trasporto e piano di bonifica di lastre e manufatti in eternit ritrovati sul territorio comunale. |
| 28. Fornitura di un servizio di logistica, (magazzino, trasporto e consegna) di materiale per la raccolta differenziata (sacchi e contenitori) su specifica richiesta sia del comune sia di utenze private interessate all’acquisto. |
| 29. Organizzazione della distribuzione alle utenze di materiale per la raccolta differenziata (sacchi, contenitori, ecc..) |

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZI DI CUI ALL'ART 3 C 1 LETTERA A) DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' MISTA

COMUNI TARIP

SOMMARIO

- ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO
- ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CCN
- ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE
- ART. 6 – RICAVI DA TARIFFA TARIP
- ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

APPENDICI

Appendice 1

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI TECNICO – OPERATIVI DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO, GESTIONE IMPIANTI COMUNALI, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'anno 2021, giorno ... del mese di ...

TRA

... - ... di Consorzio dei Navigli SpA (nel prosieguo, "CCN"), il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse della sopra citata società mista ex art 17 DLgs 50 / 2016 con riferimento ai servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto vigente, cui si rinvia

E

Il ... - Responsabile del Settore ... il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di ...

TUTTO CIO' PREMESSO

CCN e l'Amministrazione Comunale di convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

Il presente Contratto fa riferimento alle deliberazioni del COMUNE ... n ... e di CCN ... n ...

Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e CCN relativamente a quanto all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto della richiamata società mista, come da Appendice 1 [raccolta differenziata, trasporto, spazzamento meccanico e manuale, gestione dei centri di raccolta e relativi interventi strutturali, smaltimento e valorizzazione delle diverse frazioni, interventi di pulizia straordinaria e di bonifica del territorio da rifiuti pericolosi e non, fornitura delle dotazioni per la raccolta agli utenti; attività tecnico / amministrativa correlata: gestione delle autorizzazioni, adempimenti connessi alla tenuta di registri e formulari, rendicontazioni a diversi soggetti ed enti pubblici e privati ecc] con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE, ente affidante, garantisce al CCN la qualità di unico affidatario.

In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di CCN, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di CCN.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata e validità del presente Contratto è decennale, e per tutti i Comuni soci ed affidanti decorre dal ... e termina il ...

Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta, salva l'automatica proroga della durata di cui sopra sino alla decorrenza della successiva futura forma di gestione (modalità di affidamento), la quale sarà oggetto di specifici atti approvati dai Comuni ivi compresi i nuovi futuri contratti di servizio.

La durata del Contratto, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni (purché la somma sia superiore ai trenta giorni) di cui, ogni qual volta si verificassero, CCN dovrà dare comunicazione al COMUNE, che si esprimerà in merito con proprio provvedimento; il presente Contratto, ancorché spirato, varrà ancora con riferimento alla durata della proroga.

ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Sono riservate al COMUNE, attraverso la partecipazione alla Pre-Assemblea (di cui all'art 3 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista) ed all'Assemblea di CCN (di cui all'art 25 dello statuto della società mista), nonché come da successivo art 7, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di CCN nell'espletamento dei servizi, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio.

Il COMUNE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la qualità dei servizi in Appendice 1, sia mediante controlli sul territorio, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici di CCN.

CCN deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento; in particolare, il CCN deve tempestivamente mettere a disposizione di tutti i Comuni Soci gli atti, i documenti e le informazioni necessarie relative ai vari punti all'ordine del giorno delle Assemblee dei soci e degli altri organi deliberanti del CCN, in modo che i funzionari dei vari Comuni soci possano supportare gli Amministratori comunali in ordine alla posizione da assumere all'interno del CCN.

Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire CCN anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / attività di sua competenza.

La prerogativa di cooperazione del COMUNE di cui al comma precedente si traduce in particolare:

- nel fornire collaborazione, attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi, in particolare nel segnalare a CCN eventuali disservizi nello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- nell'agevolare ogni intervento di CCN finalizzato al miglioramento del servizio oggetto del presente contratto;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sulle attività produttive, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc).

ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CCN

CCN è affidatario dei servizi ex art 3 c 1 lettera a) dello statuto sociale; si fa riferimento a condizioni, termini, modalità di cui alla procedura di gara cd *a doppio oggetto* per l'individuazione del socio – operatore della società mista di cui all'art 17 DLgs 175 / 2016 ed ai relativi atti, nonché dello statuto, del patto parasociale / convenzione, del presente contratto, e degli atti emanati in attuazione di questo.

CCN provvede alla gestione di esercizio in propria titolarità avvalendosi delle prestazioni del socio – operatore ed all'esecuzione degli eventuali investimenti, anche su impianti di proprietà comunale, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario di CCN, previa autorizzazione all'esecuzione degli stessi da parte dell'Amministrazione Comunale, con determinazione anche del periodo di ammortamento da ripartire sui relativi piani finanziari di tariffazione del servizio. CCN applica al socio – operatore le sanzioni e le penali previste dal contratto di appalto di cui alla procedura cd a doppio oggetto di cui sopra; esse saranno oggetto di attribuzione analitica al conto economico di riferimento di ciascun Comune socio.

CCN svolge i servizi ex art 3 c 1 lettera a) dello statuto, per il periodo contrattuale, a mezzo del socio – operatore di cui sopra, fatto salvo l'eventuale ricorso ad ogni altro mezzo nel rispetto della normativa vigente.

CCN ha l'obbligo di osservare, in quanto persona giuridica, e di fare osservare dai propri dipendenti, dal socio – operatore di cui sopra, da eventuali altri appaltatori ed affidatari tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, nonché nel modello ex DLgs 231 / 2001 e nel Piano di prevenzione della corruzione della Società.

CCN è responsabile dei servizi ad esso affidati; CCN si dota, tramite il socio – operatore di cui sopra, di apposite assicurazioni con primarie compagnie del settore.

Con riferimento alla valorizzazione ed allo smaltimento delle singole frazioni di rifiuto, si rinvia a quanto previsto nel capitolato tecnico della procedura di individuazione del socio – operatore di cui sopra.

In caso di eventuale recesso dal Consorzio, opera quanto previsto all'art 5 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista.

ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE

Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di CCN, del servizio oggetto del contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse comunque a disposizione, nel rispetto delle problematiche ambientali.

Il CCN si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:

Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di

condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.

Imparzialità. — CCN ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare ai beneficiari il minor disagio possibile.

Efficienza, efficacia ed economicità. — CCN adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

Eventuali situazioni di impossibilità di continuità, con particolare riferimento all'accesso a servizi da parte dei beneficiari, vanno motivate da CCN, e da questa comunicate al Comune.

ART.6 – RICAVI DA TARIFFA TARIP

Nel periodo di validità del presente Contratto, in generale la tariffazione puntuale del servizio (TARIP) ed in particolare la determinazione delle specifiche le tariffe a diretto carico degli utenti sono regolamentate come segue.

1) A preventivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti traggono origine dal Bilancio previsionale di CCN e sono determinate nel piano finanziario ex DPR 158 / 1999, come rivisto ed integrato dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 (fatti salvi i futuri aggiornamenti normativi e dell'Autorità).

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi ambientali, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (raccolta/trasporto e smaltimento): prendendo a riferimento l'andamento dell'anno, con proiezione al 31/12 e confronto con l'andamento dell'ultimo triennio; alla quantità risultante viene quindi applicata la relativa tariffa unitaria;
- b) Servizi a ore uomo/mezzo ordinari (es. attività di spazzamento e mercatali): come da schede tecniche di servizio di volta in volta definite dal Comune, applicando allasingola prestazione la relativa tariffa unitaria oraria;
- c) Servizi a ore uomo/mezzo straordinari (es. attività di spazzamento sagre e fiere): i costi non sono quantificati in sede preventiva, ma solo in sede consuntiva, stante la natura di servizi *on demand* di questa tipologia di prestazioni, di volta in volta richieste dal Comune;
- d) Servizi di pulizia straordinaria/bonifica del territorio: i costi sono stimati prendendo a riferimento i costi consuntivati nell'ultimo triennio.

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, i tempi di fatturazione di CCN agli utenti ed i termini di pagamento sono i seguenti:

- fatturazione in acconto per l'esercizio di riferimento (x), con scadenza per l'utente al 31 Marzo, in relazione ai 10(8)/12 del fatturato dell'esercizio precedente, con pagamento entro 30 giorni da parte dell'utente;
- fatturazione del saldo dell'anno di riferimento (x) e di conguaglio dell'anno precedente (x-1), con scadenza per l'utente al 31 Ottobre.

Sono fatte salve diverse e future determinazioni da parte del Comune.

CCN riceverà le determinazioni di cui sopra con specifici atti, coerentemente con quanto previsto in materia da ARERA.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra più Comuni, la ripartizione avviene con riferimento a parametri oggettivi.

2) A consuntivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio per l'anno di riferimento (x) a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio (consuntivo) di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN nell'anno successivo a quello di riferimento (x+1).

Qualora nel corso dell'esercizio, compatibilmente con gli atti di gara della procedura cd *a doppio oggetto*, siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CCN assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs 196 / 2003, salvi futuri aggiornamenti normativi).

ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

Eventuali controversie correlate al presente contratto saranno rinviate all'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, allo statuto della società mista ed al patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli Enti soci della Società mista.

APPENDICE 1

| |
|---|
| 1. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti urbani non differenziati" CER 200301, comprensivo della raccolta a domicilio dei rifiuti tessili sanitari (pannolini, pannoloni e traverse salvaletto) |
| 2. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "residuo biodegradabile di cucine e mense" CER 200108 |
| 3. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "vetro e lattine di alluminio" CER 150107 |
| 4. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "carta e cartone" CER 200101 |
| 5. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "imballaggi in plastica" CER 150102 |

| |
|---|
| 6. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti biodegradabili" CER 200201 |
| 7. Servizio di pulizia di aree mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere e trasporto dei materiali raccolti, sia meccanizzato che manuale |
| 8. Servizio di pulizia meccanica suolo pubblico e trasporto del materiale raccolto |
| 9. Servizio di pulizia manuale del suolo pubblico e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, del materiale raccolto |
| 10. Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua |
| 11. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "vetro e lattine di alluminio" CER 150107 dall'Ecocentro |
| 12. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "carta e cartone" CER 200101 dall'Ecocentro |
| 13. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "imballaggi in plastica" CER 150102 dall'Ecocentro |
| 14. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "ingombranti" CER 200307 dall'Ecocentro |
| 15. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "legno" CER 200138 dall'Ecocentro |
| 16. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "Rifiuti biodegradabili" CER 200201 dall'Ecocentro |
| 17. Servizio di raccolta e trasporto della frazione "Rifiuti biodegradabili" CER 200201 tramite autoragno, dall'Ecocentro comunale |
| 18. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "rifiuti urbani non differenziati" CER 200301 |
| 19. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "terre di spazzamento" CER 200303 dall'Ecocentro |
| 20. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "inerti" CER 170904 dall'Ecocentro |
| 21. Servizio fornitura contenitori per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione "pneumatici" CER 160103 dall'Ecocentro |
| 22. Servizio di presidio e gestione, con Direzione Tecnica, dell'Ecocentro |
| 23. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato della frazione "ingombranti" CER 200307 con sistema di raccolta domiciliare |
| 24. Servizio raccolta e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato della frazione "RAEE" Categorie R1, R2, R3, e R4 con sistema di raccolta domiciliare |
| 25. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, della frazione della frazione "RAEE" Categorie R1, R2, R3, R4 e R5 tramite CDC RAEE |
| 26. Servizio fornitura containers per il conferimento e trasporto all'impianto di smaltimento e/o recupero autorizzato, delle frazioni R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) CER 200127*, 200128, 200132, 200133*, 200134, 200133*, 080318, 130205, 130208*, 200126*, 150110 |
| 27. Servizio di messa in sicurezza, raccolta e trasporto e piano di bonifica di lastre e manufatti in eternit ritrovati sul territorio comunale. |
| 28. Fornitura di un servizio di logistica, (magazzino, trasporto e consegna) di materiale per la raccolta differenziata (sacchi e contenitori) su specifica richiesta sia del comune sia di utenze private interessate all'acquisto. |
| 29. Organizzazione della distribuzione alle utenze di materiale per la raccolta differenziata (sacchi, contenitori, ecc..) |

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZI DI CUI ALL'ART 3 C 1 LETTERA B) DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'

COMUNI A TRIBUTO - TARI

SOMMARIO

- ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO
- ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CCN
- ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE
- ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE
- ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP
- ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

APPENDICI

Appendice 1

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Appendice 2

REGOLE DI IMPUTAZIONE DEI COSTI DEL CONSORZIO AI COMUNI

L'anno 2021, giorno del mese di

TRA

... - ... di Consorzio dei Navigli SpA (nel prosieguo, "CCN"), il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse della sopra citata società, secondo i principi di cui all'art 16 DLgs 175 / 2016 ed agli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, con riferimento ai servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto vigente, cui si rinvia

E

Il - Responsabile del Settoreil quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di

TUTTO CIO' PREMESSO

CCN e l'Amministrazione Comunale di convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di

seguito per brevità “Contratto”).

Il presente Contratto fa riferimento alle deliberazioni del COMUNE ... n ... e di CCN ... n ...

Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e CCN relativamente a quanto all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto della richiamata società, come da Appendice 1 e 2 [*programmazione e controllo della gestione di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto [cui si rinvia]; elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013 e del tributo / tariffa che eventualmente in futuro sostituirà quest'ultima*]; con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE, ente affidante, garantisce al CCN la qualità di unico affidatario.

In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di CCN, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di CCN.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata e validità del presente Contratto è decennale, e per tutti i Comuni soci ed affidanti decorre dal ... e termina il ...

A fronte di deliberazione di Giunta Comunale e dei competenti organi del CCN o del soggetto successore di quest'ultimo, potrà essere approvato un nuovo contratto di servizio con decorrenza a far data dal giorno successivo rispetto alla scadenza del presente contratto.

ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Sono riservate al COMUNE, attraverso la partecipazione alla Pre-Assemblea (di cui all'art 3 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista) ed all'Assemblea di CCN (di cui all'art 23 all'art 35 dello statuto della società), nonché come da successivo art.7, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di CCN nell'espletamento dei servizi, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio.

Il COMUNE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la qualità dei servizi in Appendice 1, attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici di CCN.

CCN deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento; in particolare, il CCN deve tempestivamente mettere a disposizione di tutti i Comuni Soci gli atti, i documenti e le informazioni necessarie relative ai vari punti all'ordine del giorno delle Assemblee dei soci e degli altri organi deliberanti del CCN, in modo che i funzionari dei vari Comuni soci possano supportare gli Amministratori comunali in ordine alla posizione da assumere all'interno del CCN.

Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire CCN anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / attività di sua competenza.

La prerogativa di cooperazione del COMUNE di cui al comma precedente si traduce in particolare:

- nel fornire collaborazione, attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi, in particolare nel segnalare a CCN eventuali disservizi nello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- nell'agevolare ogni intervento di CCN finalizzato al miglioramento del servizio oggetto del presente contratto;

- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sulle attività produttive, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc).

ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CCN

CCN è affidataria dei servizi ex art 3 c 1 lettera b) dello statuto, secondo i principi di all'art 16 DLgs 175 / 2016 e degli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, nei termini, condizioni ed altre modalità riportate nello statuto, nel patto parasociale / convenzione, nel presente contratto e sue appendici (in particolare la n 2), e negli atti emanati in attuazione del contratto stesso.

CCN provvede alla gestione di esercizio in propria titolarità ed all'esecuzione degli eventuali investimenti, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario di CCN.

In caso di eventuale recesso dal Consorzio, opera quanto previsto all'art 5 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società.

CCN svolge i servizi ex art 3 c 1 lettera b) dello statuto, per il periodo contrattuale, prevalentemente con proprie risorse umane e materiali, fatto salvo l'eventuale ricorso ad ogni altro mezzo nel rispetto della normativa vigente.

CCN ha l'obbligo di osservare, in quanto persona giuridica, e di fare osservare dai propri dipendenti, dal socio – operatore di cui sopra, da eventuali altri appaltatori ed affidatari tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, nonché nel modello ex DLgs 231 / 2001 e nel Piano di prevenzione della corruzione della Società.

CCN è responsabile dei servizi ad esso affidati; CCN si dota di apposite assicurazioni con primarie compagnie assicurative.

ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE

Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di CCN, del servizio oggetto del contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse comunque a disposizione, nel rispetto delle problematiche ambientali.

Il CCN si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:

Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.

Imparzialità. — CCN ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare ai beneficiari il minor disagio possibile.

Efficienza, efficacia ed economicità. — CCN adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

Eventuali situazioni di impossibilità di continuità, con particolare riferimento all'accesso a servizi da parte dei beneficiari, vanno motivate da CCN, e da questa comunicate al Comune.

ART.6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE

Il corrispettivo per la gestione integrata dei servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto della società è regolamentato come segue.

1) A preventivo:

Le prestazioni di CCN (spese correnti a carico del Comune) sono individuate in sede di bilancio previsionale del CCN e di piano finanziario ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, con riferimento ai servizi amministrativi di cui all'Appendice 1 e alla gestione finanziaria ed alle altre componenti di reddito del CCN; il tutto secondo le norme in Appendice 2.

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi amministrativi, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (es. emissione di atti quali Avvisi di pagamento, Solleciti, Accertamenti esecutivi ecc.): prendendo a riferimento l'andamento dell'ultimo triennio e il relativo costo, considerando eventuali variazioni significative, in incremento o in diminuzione, che avessero a verificarsi in conseguenza di introduzione di nuove norme, adozione di nuove procedure o fatti di particolare importanza;
- b) Servizi generali (cd. Costi comuni): come da Appendice 2, secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale;
- c) Costi sostenuti direttamente dal Comune: non essendo di competenza del CCN, non rientrano nel bilancio del CCN, ma solo nel Piano Finanziario TARI;
- d) Determinazione del fondo di accantonamento rischi correlato agli incassi TARI: non essendo di competenza del CCN, non rientrano nel bilancio del CCN, ma solo nel Piano Finanziario TARI; eventuali componenti di accantonamento relative alla pregressa TIA potrebbero essere oggetto di quantificazione da parte di CCN in relazione all'analisi puntuale dello stato di esigibilità dei crediti insoluti in base alla vetustà dei crediti stessi e alle azioni intraprese per la riscossione e di relativa attribuzione.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune (Appendice 1) e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra tutti i Comuni, la ripartizione avviene con riferimento alla tabella allegata alla convenzione / patto parasociale o a parametri oggettivi (Appendice 2).

La fatturazione da parte del CCN al comune, relativamente alle prestazioni è effettuata come segue:

- 28 febbraio (per i servizi relativi al 1° trimestre);
- 31 maggio (per servizi relativi al 2° trimestre);
- 31 agosto (per i servizi relativi al 3° trimestre);
- 30 novembre (per i servizi relativi al 4° trimestre).

Il pagamento è a 30 giorni dalla data fattura.

CCN provvederà a riversare al Comune gli incassi ricevuti dagli utenti, su un conto corrente intestato allo stesso CCN, ma dedicato al Comune, che potrà averne libera visualizzazione in qualsiasi momento, entro la data di scadenza di pagamento delle proprie fatture emesse, purché il Comune abbia provveduto al regolare pagamento delle fatture del CCN.

2) A consuntivo:

Le prestazioni del CCN (spese correnti a carico del Comune) individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN.

Detto conguaglio sarà inserito nel primo Piano Finanziario utile che sarà predisposto da CCN per conto del Comune; nel caso in cui il bilancio di esercizio (consuntivo) non fosse stato ancora approvato dalla Assemblea della società mista consortile, CCN e il Comune valuteranno congiuntamente l'inserimento nel Piano finanziario di una stima del predetto conguaglio.

L'emissione della fattura di conguaglio al Comune sarà preventivamente concordata con il Comune stesso, considerando altresì le deliberazioni assembleari relativi all'approvazione del Bilancio di esercizio (consuntivo), la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di CCN e quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Qualora nel corso dell'esercizio siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP

Nel caso in cui il Comune dovesse decidere, nel periodo di validità del presente Contratto, di adottare la tariffazione puntuale del servizio (TARIP), le tariffe TARIP (a carico degli utenti) sono regolamentate come segue.

1) A preventivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate in sede di bilancio previsionale di CCN e di piano finanziario ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, con riferimento ai servizi amministrativi di cui all'Appendice 1 e alla gestione finanziaria ed alle altre componenti di reddito del CCN, il tutto secondo le norme in Appendice 2.

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi amministrativi, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (es. emissione di atti quali Avvisi di pagamento, Solleciti, Accertamenti esecutivi ecc.): prendendo a riferimento l'andamento dell'ultimo triennio e il relativo costo, considerando eventuali variazioni significative, in incremento o in diminuzione, che avessero a verificarsi in conseguenza di introduzione di nuove norme, adozione di nuove procedure o fatti di particolare importanza;
- b) Servizi generali (cd. Costi comuni): come da Appendice 2, secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale;
- c) Costi sostenuti direttamente dal Comune: essendo di competenza del CCN che, di fatto, risulta cliente del Comune e riceve fattura da questo, rientrano nel bilancio del CCN; l'importo da prevedere in sede di bilancio di previsione deve essere di volta in volta fornito dal Comune; in caso di mancata comunicazione del dato da parte di quest'ultimo al CCN, il CCN medesimo utilizzerà l'importo inserito nell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- d) Determinazione del fondo di accantonamento rischi correlato agli incassi TARIP: essendo di competenza del CCN, rientrano nel bilancio del CCN, ma solo nel Piano Finanziario

TARI; questa componente è oggetto di quantificazione da parte di CCN in relazione all'analisi puntuale dello stato di esigibilità dei crediti insoluti in base alla vetustà dei crediti stessi e alle azioni intraprese per la riscossione e di relativa attribuzione.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune (Appendice 1) e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra tutti i Comuni, la ripartizione avviene con riferimento alla tabella allegata alla convenzione / patto parasociale o a parametri oggettivi (Appendice 2).

2) A consuntivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN.

L'emissione della fattura di conguaglio agli utenti sarà preventivamente concordata con il Comune, considerando altresì le deliberazioni assembleari relativi all'approvazione del Bilancio di esercizio (consuntivo), la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di CCN e quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Qualora nel corso dell'esercizio siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CCN assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs 196 / 2003, salvi futuri aggiornamenti normativi).

ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

Eventuali controversie correlate al presente contratto saranno rinviate all'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, allo statuto della società ed al patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli Enti soci.

APPENDICE 1

SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFIDATI AL CCN

1) Banca dati e relativo aggiornamento

Il CCN per ogni Comune mantiene aggiornata una banca dati, anche con verifiche dirette in rapporto con gli utenti, o a fronte di atti del comune; la banca dati è la risultante della disponibilità, del confronto e dell'aggiornamento (a cura del CCN) delle seguenti fonti informative:

- banca dati del settore tributi, con dati anagrafici di ciascun contribuente e dati relativi agli insediamenti denunciati;
- dati relativi alle utenze per le attività del settore commercio;
- dati relativi alle superfici degli immobili (catasto metrico);
- altre banche dati eventualmente nella disponibilità diretta, del Comune o di altri enti (es. SISTER, SIATEL, TELEMACO etc.).

La banca dati viene aggiornata a scadenza mensile.

Le eventuali discrepanze tra differenti fonti informative vengono definite in collaborazione tra CCN e Comune, o a fronte di informazioni dagli utenti.

Il Comune può accedere alla banca dati del CCN in remoto.

2) Redazione dei Piani Finanziari ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019

Per ogni Comune consorziato è redatto il Piano Finanziario per l'applicazione della TARI, previe le relative simulazioni.

Il CCN elabora il piano a fronte delle informazioni di competenza del CCN stesso, e delle informazioni fornite dal Comune per le informazioni di competenza di quest'ultimo e di altri gestori di segmenti del ciclo dei rifiuti diversi dal CCN.

Come riportato nell'art. 6 del presente Contratto di servizio, nel Piano finanziario verrà ricompreso il conguaglio relativo ai due esercizi precedenti.

L'adozione del Piano è a cura dell'organo competente del Comune, mentre l'approvazione sarà di competenza ARERA, in forza della predetta Deliberazione n. 443 del 31/10/2019.

La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti da attribuire al piano finanziario sarà coerente con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 8 del DPR 158/99, come rivisto dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, che stabilisce il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie.

Per la definizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi di gestione si fa riferimento al disposto del Metodo Normalizzato.

Il Piano verrà redatto seguendo il seguente schema:

- a sviluppo del Piano economico finanziario con identificazione delle diverse voci di costo relative alla gestione del servizio di gestione rifiuti urbani, secondo lo schema del DPR 158/99, rivisto dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019
- b relazione di accompagnamento, con descrizione dell'organizzazione del servizio, redatta come da Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

Il CCN provvede ad effettuare simulazioni di calcolo della TARI sulla base della banca dati di cui sopra, relative alla componente afferente alla gestione dei rifiuti, applicando metodi tariffari elaborati in base alle esigenze del Comune con riferimento a quanto previsto dal DPR 158 / 1999 e dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

A seguito della definizione da parte del Comune consorziato del metodo tariffario da applicare, il CCN provvede all'elaborazione e controllo dei dati relativi per ogni utenza.

3) Elaborazione, stampa e spedizione dei documenti relativi alla TARI TRIBUTO

Il CCN elabora, stampa ed invia l'avviso di pagamento relativo alla TARI TRIBUTO, per ciascun utente, secondo il dettaglio informativo previsto dalla legge e dal Regolamento Comunale.

4) Riscossione della TARI TRIBUTO

Il CCN riscuote su un proprio conto corrente, dedicato al Comune, la TARI TRIBUTO, la quale è di titolarità esclusiva del Comune; in nessun caso il CCN è tenuto a corrispondere al Comune gli importi della TARI TRIBUTO non incassata dagli utenti, né tali importi possono essere oggetto di compensazione con le fatture emesse dal CCN per i propri servizi.

Il documento di pagamento non è emesso per importi uguali o inferiori a 2,5 euro, comprensivi dell'addizionale provinciale.

Trimestralmente il CCN informa il Comune degli insoluti verificatisi sul tributo.

La riscossione del tributo viene effettuata tramite emissione di un avviso di pagamento in acconto (calcolato sui 10/12) e di uno a saldo elaborato con le tariffe definitive dell'anno di competenza; le scadenze e le modalità di versamento del tributo sono indicate nel Regolamento comunale di applicazione della Tari.

Il CCN provvederà a emettere gli avvisi di pagamento agli utenti come da relativo Regolamento Comunale TARI.

All'atto dell'emissione di ogni richiesta di pagamento agli Utenti, il CCN comunicherà al Comune il totale dell'emesso, distintamente per TARI TRIBUTO e maggiorazione per Tributo Ambientale di competenza di Città Metropolitana di Milano (NOTA PER IL COMUNE DI CASORATE PRIMO: di competenza della Provincia di Pavia), la data di scadenza e l'elenco nominativo degli Avvisi di Pagamento emessi, con gli importi a carico di ciascun debitore.

4 bis) Riscossione della TARIP

Nel caso in cui il Comune dovesse decidere, nel periodo di validità del presente Contratto, di adottare la tariffazione puntuale del servizio (TARIP), la riscossione TARIP (a carico degli utenti) è regolamentata come segue.

Il CCN riscuote su propri conti la TARIP.

Il documento di pagamento non è emesso per importi uguali o inferiori a 2,5 euro, comprensivi dell'addizionale provinciale.

Trimestralmente il CCN informa il Comune degli insoluti verificatisi sul tributo.

La riscossione della tariffa viene effettuata tramite emissione di una fattura in acconto (calcolato sui 10/12) e di una a saldo elaborata con le tariffe dell'anno di competenza e comprensiva anche del conguaglio dell'anno precedente; le scadenze e le modalità di versamento della tariffa sono indicate nel Regolamento comunale di applicazione della Tarip.

Il CCN provvederà a fatturare il servizio agli utenti come da relativo Regolamento Comunale TARIP.

5) Gestione crediti

La gestione ed il recupero dei crediti TARI (o del tributo che dovesse eventualmente essere introdotto in sostituzione della stessa TARI) è affidata al CCN.

Nel corso del presente Contratto, il CCN proseguirà nella gestione dei crediti TARSU, T.I.A. e TARES come da pattuizioni di cui ai pregressi relativi Contratti di Servizio.

Il CCN gestisce le procedure di recupero di tutti i crediti che sorgono dall'attività di riscossione della TARI TRIBUTO e che consistono in:

- solleciti massivi a mezzo raccomandata A/R con recupero spese postali e di emissione (quantificate, al momento della sottoscrizione del presente atto, in € 7,90.= per sollecito) e relativa gestione notifiche (registrazione ricevute di ritorno e controllo raccomandate tornate al mittente con banche dati Comune o tramite società esterne);
- gestione recupero crediti coattivo tramite emissione diretta delle Ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 in applicazione del DL 248/2007 articolo 36 comma 2, sui crediti insoluti sorti prima del 2020, con addebito all'utente delle relative spese amministrative di emissione (quantificate, al momento della sottoscrizione del presente atto, in € 35,00.= per singola ingiunzione), notifica, sanzioni ed interessi per ritardato pagamento; le sanzioni incamerate dal CCN saranno oggetto di riversamento al Comune e saranno utilizzate a copertura del Piano Finanziario dell'Ente;
- gestione recupero crediti coattivo tramite emissione diretta degli accertamenti esecutivi di cui alla L. 160/2019, per i crediti sorti dal 2020 in avanti, con addebito dei previsti oneri di riscossione oltre alle spese vive e di notifica
- In alternativa a quanto indicato nel punto precedente, la gestione del recupero crediti coattivo potrà essere effettuata tramite società affidataria del servizio, regolarmente iscritta all'albo di riferimento per la liquidazione e l'accertamento dei tributi, con addebito all'utente delle relative spese di emissione, notifica, sanzioni ed interessi per ritardato pagamento;
- passaggio e monitoraggio pratiche all'ufficio legale per azioni di messa in mora, atti di ricognizione del debito, decreti ingiuntivi, pignoramenti, ecc.;
- insinuazioni al passivo e relativa gestione pratiche fallimentari o soggette a procedure concorsuali (tramite accesso siti tribunali e camere commercio di competenza coadiuvati dalla consulenza di esperti in materia);
- presentazione istanze di fallimento tramite il proprio legale;
- gestione pratiche di dilazioni e rateizzazioni concesse all'utenza, nel rispetto dei Regolamenti Comunali;
- invio trimestrale ai comuni dell'elenco pratiche insolute e relativo aggiornamento stato recupero del credito.

Il Comune istituisce un fondo svalutazione crediti TARI tributo, determinato in funzione dei dati storico-statistici relativi all'inesigibilità/svalutazione dei crediti per preesistenti tributi o tariffe afferenti al ciclo dei rifiuti sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

Viene mantenuto ed incrementato, in funzione dei crediti insoluti, il fondo svalutazione del Consorzio per i crediti relativi al regime tariffario precedente TIA in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Gli oneri fiscali derivanti dall'istituzione del fondo TARES corrispettivo e T.I.A. e dal loro utilizzo sono ripartiti tra i Comuni Soci proporzionalmente al valore dei fondi determinati per ogni singolo Comune Socio. I fondi così costituiti saranno annualmente adeguati in base all'evoluzione dell'inesigibilità dei crediti di ogni singolo Comune Socio.

In caso di recesso dal Consorzio si determina la cessione dei crediti insoluti di competenza al Comune recedente ed il trasferimento dei relativi fondi accantonati dal Consorzio al Comune, iscritti nell'ultimo bilancio del Consorzio approvato.

6) Controllo e sviluppo dei servizi sul territorio

Il CCN si occupa tra l'altro di:

- controllo dello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- individuazione dei siti di smaltimento finale (anche in fase di emergenza) e relativi controlli;
- confronto continuo con il Comune relativamente all'ottimizzazione dell'organizzazione delle raccolte, anche per specifiche frazioni;
- supporto al Comune, nei rapporti con gli Enti territoriali sovracomunali competenti, per l'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione e della gestione degli ecocentri;
- relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Enti territoriali sovracomunali competenti, CONAI e Consorzi di filiera, Anci, Legambiente, etc.).

7) Tenuta dei registri di carico e scarico

Per il Comune, il CCN direttamente o affidando a terzi debitamente formati e abilitati, effettua la registrazione, su appositi registri di carico e scarico, dei movimenti relativi alle diverse tipologie di rifiuto conferite presso le piattaforme e centri di raccolta comunali autorizzati.

8) Compilazione M.U.D.

Entro i termini stabiliti per legge il CCN elabora i dati e compila il MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente per il Comune.

Il Comune sottoscrive formalmente il documento.

9) Ufficio itinerante di ricevimento del pubblico

Ferma restando la totale disponibilità dell'ufficio di sede del CCN, negli orari di apertura al pubblico, a ricevere utenti residenti in comuni diversi da quello della sua sede, è prevista la presenza di un addetto del CCN in ogni Comune richiedente, con frequenza diversificata da Comune a Comune, in funzione delle esigenze del Comune e del personale disponibile del CCN; detta attività può essere condotta anche tramite addetti di soggetti terzi, debitamente formati e abilitati.

10) Proposte di revisione del regolamento TARI tributo, del regolamento del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale e del regolamento piattaforma ecologica

Anche nella prospettiva di gestione per ambiti territoriali ottimali, nello spirito di uniformità ed omogeneità degli strumenti di programmazione e gestione del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio gestito dal CCN, quest'ultimo elabora o collabora a proposte di revisione del

regolamento TARI tributo, del regolamento del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale e del regolamento piattaforma ecologica.

Ogni Comune approva autonomamente i regolamenti entro i termini stabiliti per legge, ove previsti.

11) Campagne informative ed incontri

Il CCN annualmente programma ed attua le campagne informative attinenti il servizio di igiene ambientale, e fornisce il materiale necessario per l'informazione all'utenza.

Oltre alla fornitura del materiale informativo, il CCN si rende disponibile a:

- realizzare corsi di compostaggio domestico;
- predisporre materiali ed articoli informativi su giornali e riviste locali;
- attivare pagine Internet con aggiornamenti continui;
- promuovere l'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere assemblee pubbliche.

APPENDICE 2

REGOLE DI IMPUTAZIONE DEI COSTI GENERALI

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'APPENDICE 1

I costi generali concernenti la produzione dei servizi amministrativi di cui all'Appendice 1, nonché i costi di natura finanziaria e fiscale (es. interessi passivi, imposte), sono ripartiti tra i Comuni secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale.

Per quanto riguarda il servizio n.9) *Ufficio itinerante di ricevimento del pubblico* di cui all'Appendice 1, il costo del relativo personale è imputato a ciascun Comune in funzione dell'impegno effettivamente rilevato.

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZI DI CUI ALL'ART 3 C 1 LETTERA B) DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'

COMUNI A TRIBUTO - TARI

SOMMARIO

- ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO
- ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CCN
- ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE
- ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE
- ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP
- ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

APPENDICI

Appendice 1

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Appendice 2

REGOLE DI IMPUTAZIONE DEI COSTI DEL CONSORZIO AI COMUNI

L'anno 2021, giorno del mese di

TRA

... - ... di Consorzio dei Navigli SpA (nel prosieguo, "CCN"), il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse della sopra citata società, secondo i principi di cui all'art 16 DLgs 175 / 2016 ed agli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, con riferimento ai servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto vigente, cui si rinvia

E

Il - Responsabile del Settoreil quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di

TUTTO CIO' PREMESSO

CCN e l'Amministrazione Comunale di convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di

seguito per brevità “Contratto”).

Il presente Contratto fa riferimento alle deliberazioni del COMUNE ... n ... e di CCN ... n ...

Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e CCN relativamente a quanto all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto della richiamata società, come da Appendice 1 e 2 [*programmazione e controllo della gestione di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto [cui si rinvia]; elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI ex art 1 c 639 e ss Legge 147 / 2013 e del tributo / tariffa che eventualmente in futuro sostituirà quest'ultima*]; con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE, ente affidante, garantisce al CCN la qualità di unico affidatario.

In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di CCN, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di CCN.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata e validità del presente Contratto è decennale, e per tutti i Comuni soci ed affidanti decorre dal ... e termina il ...

A fronte di deliberazione di Giunta Comunale e dei competenti organi del CCN o del soggetto successore di quest'ultimo, potrà essere approvato un nuovo contratto di servizio con decorrenza a far data dal giorno successivo rispetto alla scadenza del presente contratto.

ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Sono riservate al COMUNE, attraverso la partecipazione alla Pre-Assemblea (di cui all'art 3 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista) ed all'Assemblea di CCN (di cui all'art 23 all'art 35 dello statuto della società), nonché come da successivo art.7, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di CCN nell'espletamento dei servizi, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio.

Il COMUNE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la qualità dei servizi in Appendice 1, attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici di CCN.

CCN deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento; in particolare, il CCN deve tempestivamente mettere a disposizione di tutti i Comuni Soci gli atti, i documenti e le informazioni necessarie relative ai vari punti all'ordine del giorno delle Assemblee dei soci e degli altri organi deliberanti del CCN, in modo che i funzionari dei vari Comuni soci possano supportare gli Amministratori comunali in ordine alla posizione da assumere all'interno del CCN.

Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire CCN anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / attività di sua competenza.

La prerogativa di cooperazione del COMUNE di cui al comma precedente si traduce in particolare:

- nel fornire collaborazione, attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi, in particolare nel segnalare a CCN eventuali disservizi nello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- nell'agevolare ogni intervento di CCN finalizzato al miglioramento del servizio oggetto del presente contratto;

- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sulle attività produttive, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc).

ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CCN

CCN è affidataria dei servizi ex art 3 c 1 lettera b) dello statuto, secondo i principi di all'art 16 DLgs 175 / 2016 e degli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, nei termini, condizioni ed altre modalità riportate nello statuto, nel patto parasociale / convenzione, nel presente contratto e sue appendici (in particolare la n 2), e negli atti emanati in attuazione del contratto stesso.

CCN provvede alla gestione di esercizio in propria titolarità ed all'esecuzione degli eventuali investimenti, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario di CCN.

In caso di eventuale recesso dal Consorzio, opera quanto previsto all'art 5 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società.

CCN svolge i servizi ex art 3 c 1 lettera b) dello statuto, per il periodo contrattuale, prevalentemente con proprie risorse umane e materiali, fatto salvo l'eventuale ricorso ad ogni altro mezzo nel rispetto della normativa vigente.

CCN ha l'obbligo di osservare, in quanto persona giuridica, e di fare osservare dai propri dipendenti, dal socio – operatore di cui sopra, da eventuali altri appaltatori ed affidatari tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, nonché nel modello ex DLgs 231 / 2001 e nel Piano di prevenzione della corruzione della Società.

CCN è responsabile dei servizi ad esso affidati; CCN si dota di apposite assicurazioni con primarie compagnie assicurative.

ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE

Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di CCN, del servizio oggetto del contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse comunque a disposizione, nel rispetto delle problematiche ambientali.

Il CCN si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:

Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.

Imparzialità. — CCN ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare ai beneficiari il minor disagio possibile.

Efficienza, efficacia ed economicità. — CCN adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

Eventuali situazioni di impossibilità di continuità, con particolare riferimento all'accesso a servizi da parte dei beneficiari, vanno motivate da CCN, e da questa comunicate al Comune.

ART.6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO PRESTATO DAL CONSORZIO AL COMUNE

Il corrispettivo per la gestione integrata dei servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto della società è regolamentato come segue.

1) A preventivo:

Le prestazioni di CCN (spese correnti a carico del Comune) sono individuate in sede di bilancio previsionale del CCN e di piano finanziario ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, con riferimento ai servizi amministrativi di cui all'Appendice 1 e alla gestione finanziaria ed alle altre componenti di reddito del CCN; il tutto secondo le norme in Appendice 2.

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi amministrativi, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (es. emissione di atti quali Avvisi di pagamento, Solleciti, Accertamenti esecutivi ecc.): prendendo a riferimento l'andamento dell'ultimo triennio e il relativo costo, considerando eventuali variazioni significative, in incremento o in diminuzione, che avessero a verificarsi in conseguenza di introduzione di nuove norme, adozione di nuove procedure o fatti di particolare importanza;
- b) Servizi generali (cd. Costi comuni): come da Appendice 2, secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale;
- c) Costi sostenuti direttamente dal Comune: non essendo di competenza del CCN, non rientrano nel bilancio del CCN, ma solo nel Piano Finanziario TARI;
- d) Determinazione del fondo di accantonamento rischi correlato agli incassi TARI: non essendo di competenza del CCN, non rientrano nel bilancio del CCN, ma solo nel Piano Finanziario TARI; eventuali componenti di accantonamento relative alla pregressa TIA potrebbero essere oggetto di quantificazione da parte di CCN in relazione all'analisi puntuale dello stato di esigibilità dei crediti insoluti in base alla vetustà dei crediti stessi e alle azioni intraprese per la riscossione e di relativa attribuzione.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune (Appendice 1) e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra tutti i Comuni, la ripartizione avviene con riferimento alla tabella allegata alla convenzione / patto parasociale o a parametri oggettivi (Appendice 2).

La fatturazione da parte del CCN al comune, relativamente alle prestazioni, è effettuata mensilmente, entro i primi 5 (cinque) giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento è a 30 giorni dalla data fattura; in caso di eventuali ritardati pagamenti da parte del Comune, il CCN applica interessi moratori nella misura pari al 50% della somma tra (a) tasso progressivamente individuato dai provvedimenti ministeriali in attuazione del DLgs 231 / 2002 (al momento dell'approvazione del presente contratto, il tasso di riferimento è pari allo 0% come da Comunicato MEF in Gazzetta Ufficiale n 191 del 31.07.2020), e (b) la maggiorazione del tasso come prevista all'art 2 c 1 lettera e) DLgs 231 / 2002, pari all'8%.

L'incasso della TARI dagli utenti avverrà su un conto corrente intestato al Comune, che sarà comunicato dallo stesso al CCN.

2) A consuntivo:

Le prestazioni del CCN (spese correnti a carico del Comune) individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN.

Detto conguaglio sarà inserito nel primo Piano Finanziario utile che sarà predisposto da CCN per conto del Comune; nel caso in cui il bilancio di esercizio (consuntivo) non fosse stato ancora approvato dalla Assemblea della società mista consortile, CCN e il Comune valuteranno congiuntamente l'inserimento nel Piano finanziario di una stima del predetto conguaglio.

L'emissione della fattura di conguaglio al Comune sarà preventivamente concordata con il Comune stesso, considerando altresì le deliberazioni assembleari relativi all'approvazione del Bilancio di esercizio (consuntivo), la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di CCN e quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Qualora nel corso dell'esercizio siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 6 BIS – PASSAGGIO ALLA TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP

Nel caso in cui il Comune dovesse decidere, nel periodo di validità del presente Contratto, di adottare la tariffazione puntuale del servizio (TARIP), le tariffe TARIP (a carico degli utenti) sono regolamentate come segue.

1) A preventivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate in sede di bilancio previsionale di CCN e di piano finanziario ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, con riferimento ai servizi amministrativi di cui all'Appendice 1 e alla gestione finanziaria ed alle altre componenti di reddito del CCN, il tutto secondo le norme in Appendice 2.

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi amministrativi, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (es. emissione di atti quali Avvisi di pagamento, Solleciti, Accertamenti esecutivi ecc.): prendendo a riferimento l'andamento dell'ultimo triennio e il relativo costo, considerando eventuali variazioni significative, in incremento o in diminuzione, che avessero a verificarsi in conseguenza di introduzione di nuove norme, adozione di nuove procedure o fatti di particolare importanza;
- b) Servizi generali (cd. Costi comuni): come da Appendice 2, secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale;
- c) Costi sostenuti direttamente dal Comune: essendo di competenza del CCN che, di fatto, risulta cliente del Comune e riceve fattura da questo, rientrano nel bilancio del CCN; l'importo da prevedere in sede di bilancio di previsione deve essere di volta in volta fornito dal Comune; in caso di mancata comunicazione del dato da parte di quest'ultimo al CCN, il CCN medesimo utilizzerà l'importo inserito nell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- d) Determinazione del fondo di accantonamento rischi correlato agli incassi TARIP: essendo di competenza del CCN, rientrano nel bilancio del CCN, ma solo nel Piano Finanziario

TARI; questa componente è oggetto di quantificazione da parte di CCN in relazione all'analisi puntuale dello stato di esigibilità dei crediti insoluti in base alla vetustà dei crediti stessi e alle azioni intraprese per la riscossione e di relativa attribuzione.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune (Appendice 1) e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra tutti i Comuni, la ripartizione avviene con riferimento alla tabella allegata alla convenzione / patto parasociale o a parametri oggettivi (Appendice 2).

2) A consuntivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN.

L'emissione della fattura di conguaglio agli utenti sarà preventivamente concordata con il Comune, considerando altresì le deliberazioni assembleari relativi all'approvazione del Bilancio di esercizio (consuntivo), la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di CCN e quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Qualora nel corso dell'esercizio siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CCN assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs 196 / 2003, salvi futuri aggiornamenti normativi).

ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

Eventuali controversie correlate al presente contratto saranno rinviate all'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, allo statuto della società ed al patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli Enti soci.

APPENDICE 1

SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFIDATI AL CCN

1) Banca dati e relativo aggiornamento

Il CCN per ogni Comune mantiene aggiornata una banca dati, anche con verifiche dirette in rapporto con gli utenti, o a fronte di atti del comune; la banca dati è la risultante della disponibilità, del confronto e dell'aggiornamento (a cura del CCN) delle seguenti fonti informative:

- banca dati del settore tributi, con dati anagrafici di ciascun contribuente e dati relativi agli insediamenti denunciati;
- dati relativi alle utenze per le attività del settore commercio;
- dati relativi alle superfici degli immobili (catasto metrico);
- altre banche dati eventualmente nella disponibilità diretta, del Comune o di altri enti (es. SISTER, SIATEL, TELEMACO etc.).

La banca dati viene aggiornata a scadenza mensile.

Le eventuali discrepanze tra differenti fonti informative vengono definite in collaborazione tra CCN e Comune, o a fronte di informazioni dagli utenti.

Il Comune può accedere alla banca dati del CCN in remoto.

2) Redazione dei Piani Finanziari ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019

Per ogni Comune consorziato è redatto il Piano Finanziario per l'applicazione della TARI, previe le relative simulazioni.

Il CCN elabora il piano a fronte delle informazioni di competenza del CCN stesso, e delle informazioni fornite dal Comune per le informazioni di competenza di quest'ultimo e di altri gestori di segmenti del ciclo dei rifiuti diversi dal CCN.

Come riportato nell'art. 6 del presente Contratto di servizio, nel Piano finanziario verrà ricompreso il conguaglio relativo ai due esercizi precedenti.

L'adozione del Piano è a cura dell'organo competente del Comune, mentre l'approvazione sarà di competenza ARERA, in forza della predetta Deliberazione n. 443 del 31/10/2019.

La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti da attribuire al piano finanziario sarà coerente con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 8 del DPR 158/99, come rivisto dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, che stabilisce il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie.

Per la definizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi di gestione si fa riferimento al disposto del Metodo Normalizzato.

Il Piano verrà redatto seguendo il seguente schema:

- a sviluppo del Piano economico finanziario con identificazione delle diverse voci di costo relative alla gestione del servizio di gestione rifiuti urbani, secondo lo schema del DPR 158/99, rivisto dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019
- b relazione di accompagnamento, con descrizione dell'organizzazione del servizio, redatta come da Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

Il CCN provvede ad effettuare simulazioni di calcolo della TARI sulla base della banca dati di cui sopra, relative alla componente afferente alla gestione dei rifiuti, applicando metodi tariffari elaborati in base alle esigenze del Comune con riferimento a quanto previsto dal DPR 158 / 1999 e dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

A seguito della definizione da parte del Comune consorziato del metodo tariffario da applicare, il CCN provvede all'elaborazione e controllo dei dati relativi per ogni utenza.

3) Elaborazione, stampa e spedizione dei documenti relativi alla TARI TRIBUTO

Il CCN elabora, stampa ed invia l'avviso di pagamento relativo alla TARI TRIBUTO, per ciascun utente, secondo il dettaglio informativo previsto dalla legge e dal Regolamento Comunale.

4) Riscossione della TARI TRIBUTO

In qualità di titolare esclusivo dell'entrata, la TARI TRIBUTO viene riscossa su un conto corrente intestato al Comune, che provvederà a inoltrare al CCN, con cadenza massimo quindicinale, la rendicontazione elettronica degli incassi ricevuti, al fine di garantire l'ottimale gestione del Partitario Utenti da parte dello stesso CCN.

Il documento di pagamento non è emesso per importi uguali o inferiori a 2,5 euro, comprensivi dell'addizionale provinciale.

Trimestralmente il CCN informa il Comune degli insoluti verificatisi sul tributo.

La riscossione del tributo viene effettuata tramite emissione di un avviso di pagamento in acconto (calcolato sui 10/12) e di uno a saldo elaborato con le tariffe definitive dell'anno di competenza; le scadenze e le modalità di versamento del tributo sono indicate nel Regolamento comunale di applicazione della Tari.

Il CCN provvederà a emettere gli avvisi di pagamento agli utenti come da relativo Regolamento Comunale TARI.

All'atto dell'emissione di ogni richiesta di pagamento agli Utenti, il CCN comunicherà al Comune il totale dell'emesso, distintamente per TARI TRIBUTO e maggiorazione per Tributo Ambientale di competenza di Città Metropolitana di Milano (NOTA PER IL COMUNE DI CASORATE PRIMO: di competenza della Provincia di Pavia), la data di scadenza e l'elenco nominativo degli Avvisi di Pagamento emessi, con gli importi a carico di ciascun debitore.

4 bis) Riscossione della TARIP

Nel caso in cui il Comune dovesse decidere, nel periodo di validità del presente Contratto, di adottare la tariffazione puntuale del servizio (TARIP), la riscossione TARIP (a carico degli utenti) è regolamentata come segue.

Il CCN riscuote su propri conti la TARIP.

Il documento di pagamento non è emesso per importi uguali o inferiori a 2,5 euro, comprensivi dell'addizionale provinciale.

Trimestralmente il CCN informa il Comune degli insoluti verificatisi sul tributo.

La riscossione della tariffa viene effettuata tramite emissione di una fattura in acconto (calcolato sui 10/12) e di una a saldo elaborata con le tariffe dell'anno di competenza e comprensiva anche del conguaglio dell'anno precedente; le scadenze e le modalità di versamento della tariffa sono indicate nel Regolamento comunale di applicazione della Tarip.

Il CCN provvederà a fatturare il servizio agli utenti come da relativo Regolamento Comunale TARIP.

5) Gestione crediti

La gestione ed il recupero dei crediti TARI (o del tributo che dovesse eventualmente essere introdotto in sostituzione della stessa TARI) è affidata al CCN.

Nel corso del presente Contratto, il CCN proseguirà nella gestione dei crediti TARSU, T.I.A. e TARES come da pattuizioni di cui ai pregressi relativi Contratti di Servizio.

Il CCN gestisce le procedure di recupero di tutti i crediti che sorgono dall'attività di riscossione della TARI TRIBUTATO e che consistono in:

- solleciti massivi a mezzo raccomandata A/R con recupero spese postali e di emissione (quantificate, al momento della sottoscrizione del presente atto, in € 7,90.= per sollecito) e relativa gestione notifiche (registrazione ricevute di ritorno e controllo raccomandate tornate al mittente con banche dati Comune o tramite società esterne);
- gestione recupero crediti coattivo tramite emissione diretta delle Ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 in applicazione del DL 248/2007 articolo 36 comma 2, sui crediti insoluti sorti prima del 2020, con addebito all'utente delle relative spese amministrative di emissione (quantificate, al momento della sottoscrizione del presente atto, in € 35,00.= per singola ingiunzione), notifica, sanzioni ed interessi per ritardato pagamento; le sanzioni incamerate dal CCN saranno oggetto di riversamento al Comune e saranno utilizzate a copertura del Piano Finanziario dell'Ente;
- gestione recupero crediti coattivo tramite emissione diretta degli accertamenti esecutivi di cui alla L. 160/2019, per i crediti sorti dal 2020 in avanti, con addebito dei previsti oneri di riscossione oltre alle spese vive e di notifica
- In alternativa a quanto indicato nel punto precedente, la gestione del recupero crediti coattivo potrà essere effettuata tramite società affidataria del servizio, regolarmente iscritta all'albo di riferimento per la liquidazione e l'accertamento dei tributi, con addebito all'utente delle relative spese di emissione, notifica, sanzioni ed interessi per ritardato pagamento;
- passaggio e monitoraggio pratiche all'ufficio legale per azioni di messa in mora, atti di ricognizione del debito, decreti ingiuntivi, pignoramenti, ecc.;
- insinuazioni al passivo e relativa gestione pratiche fallimentari o soggette a procedure concorsuali (tramite accesso siti tribunali e camere commercio di competenza coadiuvati dalla consulenza di esperti in materia);
- presentazione istanze di fallimento tramite il proprio legale;
- gestione pratiche di dilazioni e rateizzazioni concesse all'utenza, nel rispetto dei Regolamenti Comunali;
- invio trimestrale ai comuni dell'elenco pratiche insolute e relativo aggiornamento stato recupero del credito.

Il Comune istituisce un fondo svalutazione crediti TARI tributo, determinato in funzione dei dati storico-statistici relativi all'inesigibilità/svalutazione dei crediti per preesistenti tributi o tariffe afferenti al ciclo dei rifiuti sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

Viene mantenuto ed incrementato, in funzione dei crediti insoluti, il fondo svalutazione del Consorzio per i crediti relativi al regime tariffario precedente TIA in vigore fino al 31 dicembre 2013.

Gli oneri fiscali derivanti dall'istituzione del fondo TARES corrispettivo e T.I.A. e dal loro utilizzo sono ripartiti tra i Comuni Soci proporzionalmente al valore dei fondi determinati per ogni singolo Comune Socio. I fondi così costituiti saranno annualmente adeguati in base all'evoluzione dell'inesigibilità dei crediti di ogni singolo Comune Socio.

In caso di recesso dal Consorzio si determina la cessione dei crediti insoluti di competenza al Comune recedente ed il trasferimento dei relativi fondi accantonati dal Consorzio al Comune, iscritti nell'ultimo bilancio del Consorzio approvato.

6) Controllo e sviluppo dei servizi sul territorio

Il CCN si occupa tra l'altro di:

- controllo dello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- individuazione dei siti di smaltimento finale (anche in fase di emergenza) e relativi controlli;
- confronto continuo con il Comune relativamente all'ottimizzazione dell'organizzazione delle raccolte, anche per specifiche frazioni;
- supporto al Comune, nei rapporti con gli Enti territoriali sovracomunali competenti, per l'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione e della gestione degli ecocentri;
- relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Enti territoriali sovracomunali competenti, CONAI e Consorzi di filiera, Anci, Legambiente, etc.).

7) Tenuta dei registri di carico e scarico

Per il Comune, il CCN direttamente o affidando a terzi debitamente formati e abilitati, effettua la registrazione, su appositi registri di carico e scarico, dei movimenti relativi alle diverse tipologie di rifiuto conferite presso le piattaforme e centri di raccolta comunali autorizzati.

8) Compilazione M.U.D.

Entro i termini stabiliti per legge il CCN elabora i dati e compila il MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente per il Comune. Il Comune sottoscrive formalmente il documento.

9) Ufficio itinerante di ricevimento del pubblico

Ferma restando la totale disponibilità dell'ufficio di sede del CCN, negli orari di apertura al pubblico, a ricevere utenti residenti in comuni diversi da quello della sua sede, è prevista la presenza di un addetto del CCN in ogni Comune richiedente, con frequenza diversificata da Comune a Comune, in funzione delle esigenze del Comune e del personale disponibile del CCN; detta attività può essere condotta anche tramite addetti di soggetti terzi, debitamente formati e abilitati.

10) Proposte di revisione del regolamento TARI tributo, del regolamento del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale e del regolamento piattaforma ecologica

Anche nella prospettiva di gestione per ambiti territoriali ottimali, nello spirito di uniformità ed omogeneità degli strumenti di programmazione e gestione del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio gestito dal CCN, quest'ultimo elabora o collabora a proposte di revisione del regolamento TARI tributo, del regolamento del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale e del regolamento piattaforma ecologica.

Ogni Comune approva autonomamente i regolamenti entro i termini stabiliti per legge, ove previsti.

11) Campagne informative ed incontri

Il CCN annualmente programma ed attua le campagne informative attinenti il servizio di igiene ambientale, e fornisce il materiale necessario per l'informazione all'utenza.

Oltre alla fornitura del materiale informativo, il CCN si rende disponibile a:

- realizzare corsi di compostaggio domestico;
- predisporre materiali ed articoli informativi su giornali e riviste locali;
- attivare pagine Internet con aggiornamenti continui;
- promuovere l'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere assemblee pubbliche.

APPENDICE 2

REGOLE DI IMPUTAZIONE DEI COSTI GENERALI

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'APPENDICE 1

I costi generali concernenti la produzione dei servizi amministrativi di cui all'Appendice 1, nonché i costi di natura finanziaria e fiscale (es. interessi passivi, imposte), sono ripartiti tra i Comuni secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale.

Per quanto riguarda il servizio n.9) *Ufficio itinerante di ricevimento del pubblico* di cui all'Appendice 1, il costo del relativo personale è imputato a ciascun Comune in funzione dell'impegno effettivamente rilevato.

CONTRATTO DI SERVIZIO

SERVIZI DI CUI ALL'ART 3 C 1 LETTERA B) DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'

COMUNI A TARIP

SOMMARIO

- ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO
- ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CCN
- ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE
- ART. 6 – TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP
- ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

APPENDICI

Appendice 1

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Appendice 2

REGOLE DI IMPUTAZIONE DEI COSTI DEL CONSORZIO AI COMUNI

L'anno 2021, giorno del mese di

TRA

... - ... di Consorzio dei Navigli SpA (nel prosieguo, "CCN"), il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse della sopra citata società, secondo i principi di cui all'art 16 DLgs 175 / 2016 ed agli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, con riferimento ai servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto vigente, cui si rinvia

E

Il - Responsabile del Settoreil quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di

TUTTO CIO' PREMESSO

CCN e l'Amministrazione Comunale di convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

Il presente Contratto fa riferimento alle deliberazioni del COMUNE ... n ... e di CCN ... n ...

Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e CCN relativamente a quanto all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto della richiamata società, come da Appendice 1 e 2 [*programmazione e controllo della gestione di cui all'art 3 c 1 lettera a) dello statuto [cui si rinvia]; elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARIP ex art 1 c 668*; con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE, ente affidante, garantisce al CCN la qualità di unico affidatario.

In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di CCN, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di CCN.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata e validità del presente Contratto è decennale, e per tutti i Comuni soci ed affidanti decorre dal ... e termina il ...

A fronte di deliberazione di Giunta Comunale e dei competenti organi del CCN o del soggetto successore di quest'ultimo, potrà essere approvato un nuovo contratto di servizio con decorrenza a far data dal giorno successivo rispetto alla scadenza del presente contratto.

ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Sono riservate al COMUNE, attraverso la partecipazione alla Pre-Assemblea (di cui all'art 3 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società mista) ed all'Assemblea di CCN (di cui all'art 23 all'art 35 dello statuto della società), nonché come da successivo art.7, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di CCN nell'espletamento dei servizi, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio.

Il COMUNE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la qualità dei servizi in Appendice 1, attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici di CCN.

CCN deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento; in particolare, il CCN deve tempestivamente mettere a disposizione di tutti i Comuni Soci gli atti, i documenti e le informazioni necessarie relative ai vari punti all'ordine del giorno delle Assemblee dei soci e degli altri organi deliberanti del CCN, in modo che i funzionari dei vari Comuni soci possano supportare gli Amministratori comunali in ordine alla posizione da assumere all'interno del CCN.

Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire CCN anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / attività di sua competenza.

La prerogativa di cooperazione del COMUNE di cui al comma precedente si traduce in particolare:

- nel fornire collaborazione, attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi, in particolare nel segnalare a CCN eventuali disservizi nello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- nell'agevolare ogni intervento di CCN finalizzato al miglioramento del servizio oggetto del presente contratto;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sulle attività produttive, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc).

ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CCN

CCN è affidataria dei servizi ex art 3 c 1 lettera b) dello statuto, secondo i principi di all'art 16 DLgs 175 / 2016 e degli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, nei termini, condizioni ed altre modalità riportate nello statuto, nel patto parasociale / convenzione, nel presente contratto e sue appendici (in particolare la n 2), e negli atti emanati in attuazione del contratto stesso.

CCN provvede alla gestione di esercizio in propria titolarità ed all'esecuzione degli eventuali investimenti, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario di CCN.

In caso di eventuale recesso dal Consorzio, opera quanto previsto all'art 5 del patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli enti locali soci della società.

CCN svolge i servizi ex art 3 c 1 lettera b) dello statuto, per il periodo contrattuale, prevalentemente con proprie risorse umane e materiali, fatto salvo l'eventuale ricorso ad ogni altro mezzo nel rispetto della normativa vigente.

CCN ha l'obbligo di osservare, in quanto persona giuridica, e di fare osservare dai propri dipendenti, dal socio – operatore di cui sopra, da eventuali altri appaltatori ed affidatari tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, nonché nel modello ex DLgs 231 / 2001 e nel Piano di prevenzione della corruzione della Società.

CCN è responsabile dei servizi ad esso affidati; CCN si dota di apposite assicurazioni con primarie compagnie assicurative.

ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE

Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di CCN, del servizio oggetto del contratto deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse comunque a disposizione, nel rispetto delle problematiche ambientali.

Il CCN si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:

Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.

Imparzialità. — CCN ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare ai beneficiari il minor disagio possibile.

Efficienza, efficacia ed economicità. — CCN adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

Eventuali situazioni di impossibilità di continuità, con particolare riferimento all'accesso a servizi da parte dei beneficiari, vanno motivate da CCN, e da questa comunicate al Comune.

ART.6 – TARIFFAZIONE PUNTUALE – RICAVI DA TARIFFA TARIP

La gestione delle tariffe TARIP (a carico degli utenti) è regolamentata come segue.

1) A preventivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate in sede di bilancio previsionale di CCN e di piano finanziario ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, con riferimento ai servizi amministrativi di cui all'Appendice 1 e alla gestione finanziaria ed alle altre componenti di reddito del CCN, il tutto secondo le norme in Appendice 2.

Si precisa che il Bilancio di previsione afferente ai servizi amministrativi, i cui criteri e la cui composizione saranno sempre oggetto di approvazione da parte della Assemblea dei Comuni, viene redatto secondo i seguenti criteri generali:

- a) Servizi a quantità (es. emissione di atti quali Avvisi di pagamento, Solleciti, Accertamenti esecutivi ecc.): prendendo a riferimento l'andamento dell'ultimo triennio e il relativo costo, considerando eventuali variazioni significative, in incremento o in diminuzione, che avessero a verificarsi in conseguenza di introduzione di nuove norme, adozione di nuove procedure o fatti di particolare importanza;
- b) Servizi generali (cd. Costi comuni): come da Appendice 2, secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale;
- c) Costi sostenuti direttamente dal Comune: essendo di competenza del CCN che, di fatto, risulta cliente del Comune e riceve fattura da questo, rientrano nel bilancio del CCN; l'importo da prevedere in sede di bilancio di previsione deve essere di volta in volta fornito dal Comune; in caso di mancata comunicazione del dato da parte di quest'ultimo al CCN, il CCN medesimo utilizzerà l'importo inserito nell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- d) Determinazione del fondo di accantonamento rischi correlato agli incassi TARIP: essendo di competenza del CCN, rientrano nel bilancio del CCN, ma solo nel Piano Finanziario TARI; questa componente è oggetto di quantificazione da parte di CCN in relazione all'analisi puntuale dello stato di esigibilità dei crediti insoluti in base alla vetustà dei crediti stessi e alle azioni intraprese per la riscossione e di relativa attribuzione.

I costi concernenti i servizi di cui all'art 3 c 1 lettera b) dello statuto sono imputati direttamente a ciascun Comune (Appendice 1) e, nel caso in cui le modalità di svolgimento del servizio comportino la ripartizione di alcuni tra i costi di cui sopra tra tutti i Comuni, la ripartizione avviene con riferimento alla tabella allegata alla convenzione / patto parasociale o a parametri oggettivi (Appendice 2).

2) A consuntivo:

Le tariffe TARIP a carico degli utenti sono individuate coerentemente con quanto sopra sub 1), sono oggetto di conguaglio a fronte della deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea di CCN.

L'emissione della fattura di conguaglio agli utenti sarà preventivamente concordata con il Comune, considerando altresì le deliberazioni assembleari relativi all'approvazione del Bilancio di esercizio (consuntivo), la necessità di garantire l'equilibrio finanziario di CCN e quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Qualora nel corso dell'esercizio siano richiesti da parte del Comune nuovi servizi, oppure nuove frequenze e / o diverse modalità per i servizi già erogati, non previsti in sede di budget di cui sopra sub 1), di norma: il Comune deve presentare la relativa richiesta, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente; viene elaborato un preventivo di spesa da parte di CCN, approvato dall'organo competente; il preventivo viene accettato o meno, da parte del COMUNE, a fronte di deliberazione / determinazione dell'organo competente.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CCN assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs 196 / 2003, salvi futuri aggiornamenti normativi).

ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

Eventuali controversie correlate al presente contratto saranno rinviate all’Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, allo statuto della società ed al patto parasociale / convenzione ex art 30 DLgs 267 / 2000 tra gli Enti soci.

APPENDICE 1

SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFIDATI AL CCN

1) Banca dati e relativo aggiornamento

Il CCN per ogni Comune mantiene aggiornata una banca dati, anche con verifiche dirette in rapporto con gli utenti, o a fronte di atti del comune; la banca dati è la risultante della disponibilità, del confronto e dell’aggiornamento (a cura del CCN) delle seguenti fonti informative:

- banca dati del settore tributi, con dati anagrafici di ciascun contribuente e dati relativi agli insediamenti denunciati;
- dati relativi alle utenze per le attività del settore commercio;
- dati relativi alle superfici degli immobili (catasto metrico);
- altre banche dati eventualmente nella disponibilità diretta, del Comune o di altri enti (es. SISTER, SIATEL, TELEMACO etc.).

La banca dati viene aggiornata a scadenza mensile.

Le eventuali discrepanze tra differenti fonti informative vengono definite in collaborazione tra CCN e Comune, o a fronte di informazioni dagli utenti.

Il Comune può accedere alla banca dati del CCN in remoto.

2) Redazione dei Piani Finanziari ex DPR 158 / 1999 e Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019

Per ogni Comune consorziato è redatto il Piano Finanziario per l’applicazione della TARIP, previe le relative simulazioni.

Il CCN elabora il piano a fronte delle informazioni di competenza del CCN stesso, e delle informazioni fornite dal Comune per le informazioni di competenza di quest’ultimo e di altri gestori di segmenti del ciclo dei rifiuti diversi dal CCN.

Come riportato nell’art. 6 del presente Contratto di servizio, nel Piano finanziario verrà ricompreso il conguaglio relativo all’esercizio precedente.

L’adozione del Piano è a cura dell’organo competente del Comune, mentre l’approvazione sarà di competenza ARERA, in forza della predetta Deliberazione n. 443 del 31/10/2019.

La valutazione dei costi di gestione dei rifiuti da attribuire al piano finanziario sarà coerente con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 8 del DPR 158/99, come rivisto dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, che stabilisce il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie.

Per la definizione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi di gestione si fa riferimento al disposto del Metodo Normalizzato.

Il Piano verrà redatto seguendo il seguente schema:

- a sviluppo del Piano economico finanziario con identificazione delle diverse voci di costo relative alla gestione del servizio di gestione rifiuti urbani, secondo lo schema del DPR 158/99, rivisto dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019
- b relazione di accompagnamento, con descrizione dell'organizzazione del servizio, redatta come da Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

Il CCN provvede ad effettuare simulazioni di calcolo della TARIP sulla base della banca dati di cui sopra, relative alla componente afferente alla gestione dei rifiuti, applicando metodi tariffari elaborati in base alle esigenze del Comune con riferimento a quanto previsto dal DPR 158 / 1999 e dalla Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019.

A seguito della definizione da parte del Comune consorziato del metodo tariffario da applicare, il CCN provvede all'elaborazione e controllo dei dati relativi per ogni utenza.

3) Elaborazione, stampa e spedizione dei documenti relativi alla TARIP

Il CCN elabora, stampa ed invia la fattura relativa alla TARIP, per ciascun utente, secondo il dettaglio informativo previsto dalla legge e dal Regolamento Comunale.

4) Riscossione della TARIP

Il CCN riscuote su propri conti la TARIP.

La fattura non è emessa per importi uguali o inferiori a 2,5 euro, comprensivi dell'addizionale provinciale.

Trimestralmente il CCN informa il Comune degli insoluti verificatisi sulla TARIP.

La riscossione della TARIP viene effettuata tramite emissione di una fattura a ciascun utente in acconto (calcolata sui 10/12) e di una a saldo elaborata con le tariffe definitive dell'anno di competenza e comprensiva anche del conguaglio dell'anno precedente; le scadenze e le modalità di pagamento della TARIP sono definite da atti degli organi competenti di CCN e dal relativo Regolamento comunale.

5) Gestione crediti

La gestione ed il recupero dei crediti TARIP (o della comunque denominata futura tariffa corrispettiva) è affidata al CCN.

Nel corso del presente Contratto, il CCN proseguirà nella gestione dei crediti TARSU, T.I.A. e TARES e TARI come da pattuizioni di cui ai relativi pregressi Contratti di Servizio.

Il CCN gestisce le procedure di recupero di tutti i crediti che sorgono dall'attività di riscossione della TARIP e che consistono in:

- solleciti massivi a mezzo raccomandata A/R con recupero spese postali e di emissione (quantificate, al momento della sottoscrizione del presente atto, in € 7,90.= per sollecito) e relativa gestione notifiche (registrazione ricevute di ritorno e controllo raccomandate tornate al mittente con banche dati Comune o tramite società esterne);
- gestione recupero crediti coattivo tramite emissione diretta delle Ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 in applicazione del DL 248/2007 articolo 36 comma 2, sui crediti insoluti sorti prima del 2020, con addebito all'utente delle relative spese amministrative di emissione (quantificate, al momento della sottoscrizione del presente atto, in € 35,00.= per singola ingiunzione), notifica e interessi per ritardato pagamento;
- gestione recupero crediti coattivo tramite emissione diretta degli accertamenti esecutivi di cui alla L. 160/2019, per i crediti sorti dal 2020 in avanti, con addebito dei previsti oneri di riscossione oltre alle spese vive e di notifica;
- In alternativa a quanto indicato nel punto precedente, la gestione del recupero crediti coattivo potrà essere effettuata tramite società affidataria del servizio, regolarmente iscritta all'albo di riferimento per la liquidazione e l'accertamento dei tributi, con addebito all'utente delle relative spese di emissione, notifica, sanzioni ed interessi per ritardato pagamento;
- passaggio e monitoraggio pratiche all'ufficio legale per azioni di messa in mora, atti di ricognizione del debito decreti ingiuntivi, pignoramenti, ecc.;
- insinuazioni al passivo e relativa gestione pratiche fallimentari o soggette a procedure concorsuali (tramite accesso siti tribunali e camere commercio di competenza coadiuvati dalla consulenza di esperti in materia);
- presentazione istanze di fallimento tramite il proprio legale;
- gestione pratiche di dilazioni e rateizzazioni concesse all'utenza, nel rispetto dei Regolamenti Comunali;
- invio trimestrale ai comuni dell'elenco pratiche insolute e relativo aggiornamento stato recupero del credito.

Il Consorzio istituisce un fondo svalutazione crediti TARIP, determinato per ogni singolo Comune consorziato in funzione dei dati storico-statistici relativi all'inesigibilità/svalutazione dei crediti TARIP delle singole utenze; in funzione dei crediti insoluti, detto fondo viene mantenuto e incrementato, per i crediti relativi al regime tariffario TARIP e per i precedenti crediti, da TIA / TARES corrispettive, in vigore fino al 31 dicembre 2013 (qualora adottate dal Comune).

Gli oneri fiscali derivanti dall'istituzione del fondo TARIP, TARES corrispettivo e T.I.A. e dal loro utilizzo sono ripartiti tra i Comuni Soci proporzionalmente al valore dei fondi determinati per ogni singolo Comune Socio. I fondi così costituiti saranno annualmente adeguati in base all'evoluzione dell'inesigibilità dei crediti di ogni singolo Comune Socio.

In caso di recesso dal Consorzio si determina la cessione dei crediti insoluti di competenza al Comune recedente ed il trasferimento dei relativi fondi accantonati dal Consorzio al Comune, iscritti nell'ultimo bilancio del Consorzio approvato.

6) Controllo e sviluppo dei servizi sul territorio

Il CCN si occupa tra l'altro di:

- controllo dello svolgimento dei servizi tecnico – operativi sul territorio;
- individuazione dei siti di smaltimento finale (anche in fase di emergenza) e relativi controlli;

- confronto continuo con il Comune relativamente all'ottimizzazione dell'organizzazione delle raccolte, anche per specifiche frazioni;
- supporto al Comune, nei rapporti con gli Enti territoriali sovracomunali competenti, per l'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione e della gestione degli ecocentri;
- relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Enti territoriali sovracomunali competenti, CONAI e Consorzi di filiera, Anci, Legambiente, etc.).

7) Tenuta dei registri di carico e scarico

Per il Comune, il CCN direttamente o affidando a terzi debitamente formati e abilitati, effettua la registrazione, su appositi registri di carico e scarico, dei movimenti relativi alle diverse tipologie di rifiuto conferite presso le piattaforme e centri di raccolta comunali autorizzati.

8) Compilazione M.U.D.

Entro i termini stabiliti per legge il CCN elabora i dati e compila il MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente per il Comune. Il Comune sottoscrive formalmente il documento.

9) Ufficio itinerante di ricevimento del pubblico

Ferma restando la totale disponibilità dell'ufficio di sede del CCN, negli orari di apertura al pubblico, a ricevere utenti residenti in comuni diversi da quello della sua sede, è prevista la presenza di un addetto del CCN in ogni Comune richiedente, con frequenza diversificata da Comune a Comune, in funzione delle esigenze del Comune e del personale disponibile del CCN; detta attività può essere condotta anche tramite addetti di soggetti terzi, debitamente formati e abilitati

10) Proposte di revisione del regolamento TARIP, del regolamento del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale e del regolamento piattaforma ecologica

Anche nella prospettiva di gestione per ambiti territoriali ottimali, nello spirito di uniformità ed omogeneità degli strumenti di programmazione e gestione del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio gestito dal CCN, quest'ultimo elabora o collabora a proposte di revisione del regolamento TARIP, del regolamento del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale e del regolamento piattaforma ecologica.

Ogni Comune approva autonomamente i regolamenti entro i termini stabiliti per legge, ove previsti.

11) Campagne informative ed incontri

Il CCN annualmente programma ed attua le campagne informative attinenti il servizio di igiene ambientale, e fornisce il materiale necessario per l'informazione all'utenza.

Oltre alla fornitura del materiale informativo, il CCN si rende disponibile a:

- realizzare corsi di compostaggio domestico;

- predisporre materiali ed articoli informativi su giornali e riviste locali;
- attivare pagine Internet con aggiornamenti continui;
- promuovere l'educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere assemblee pubbliche.

APPENDICE 2

REGOLE DI IMPUTAZIONE DEI COSTI GENERALI

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI CUI ALL'APPENDICE 1

I costi generali concernenti la produzione dei servizi amministrativi di cui all'Appendice 1, nonché i costi di natura finanziaria e fiscale (es. interessi passivi, imposte), sono ripartiti tra i Comuni secondo la tabella allegata alla convenzione / patto parasociale.

Per quanto riguarda il servizio n.9) *Ufficio itinerante di ricevimento del pubblico* di cui all'Appendice 1, il costo del relativo personale è imputato a ciascun Comune in funzione dell'impegno effettivamente rilevato.

CONTRATTO DI SERVIZIO¹ / CONVENZIONE²

SERVIZI DI CUI ALL'ART 3 C 2 DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'

SOMMARIO

- ART. 1 – PREMESSE ED OGGETTO
- ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE
- ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CCN
- ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE
- ART. 6 – CONTRIBUTO AL SERVIZIO
- ART. 7 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

L'anno 2021, giorno del mese di

TRA

... - ... di Consorzio dei Navigli SpA (nel prosieguo, "CCN"), il quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse della sopra citata società, secondo i principi di cui all'art 16 DLgs 175 / 2016 ed agli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, con riferimento ai servizi di cui all'art 3 c 2 dello statuto vigente, cui si rinvia

E

Il - Responsabile del Settoreil quale interviene al presente atto in nome conto ed interesse del Comune di

TUTTO CIO' PREMESSO

Visto l'art 5 c 6 DLgs 50 / 2016, in base al quale:

Un accordo concluso [la presente convenzione] esclusivamente tra due o piu' amministrazioni aggiudicatrici [Consorzio dei Navigli SpA ed il Comune, in quanto organismi di diritto pubblico ed amministrazione aggiudicatrice, appartengono a detta categoria, tema per cui si rinvia ai successivi numeri 2 e 3] non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice [pertanto, non è necessario procedere con evidenza pubblica], quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune [per cui si veda il successivo art 1 c 3, servizio non caratterizzato da utilità economica per i sottoscrittori]*
- b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico [si veda sopra];*

¹ Per i soli Comuni soci intenzionati alla fruizione del servizio

² Per gli Enti non soci

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

CCN e l'Amministrazione Comunale di convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE ED OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

Il presente Contratto / La presente Convenzione fa riferimento alle deliberazioni del COMUNE ... n ... e di CCN ... n ...

Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e CCN relativamente a quanto all'art 3 c 2 [*promozione e gestione della valorizzazione territoriale e turistica nel territorio dei Comuni soci*], con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE, ente affidante, garantisce al CCN la qualità di unico affidatario.

In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di CCN, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di CCN.

L'attività di promozione e valorizzazione turistico ambientale oggetto del presente Contratto / Convenzione consiste in:

- Ricerca e censimento del territorio con identificazione e raccolta dati per conoscere il patrimonio paesaggistico, naturalistico, culturale, storico, artistico, turistico e gastronomico.
- Analisi dei dati raccolti e relativa sintesi.
- Determinazione delle priorità di intervento per la promozione turistico ambientale del territorio.
- Elaborazione di progetti per lo sviluppo turistico del territorio, che coinvolgono più Enti convenzionati.
- Elaborazione di itinerari turistico culturali.
- Ricerca di forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per l'attuazione del sistema di promozione turistica.
- Attivazione dei procedimenti per l'accesso a finanziamenti pubblici erogati da enti superiori (Città Metropolitana, Regione, Stato, Comunità Europea) per l'incentivazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico, culturale, storico, artistico, turistico e gastronomico.
- Ricerca di sponsor privati per sostenere le iniziative di promozione turistico ambientale.
- Presenza, coordinamento e promozione delle iniziative a carattere comunale e sovracomunale, già presenti e consolidate sul territorio, anche se gestite direttamente da altri soggetti convenzionati con l'Ente.

ART. 2 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO / CONVENZIONE

La durata e validità del presente Contratto / della presente Convenzione decorre dal ... e termina alla fine del terzo anno dalla sottoscrizione.

Alla scadenza, il Contratto / la Convenzione si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta; tuttavia, con deliberazione degli organi competenti del Comune di CCN, potrà essere approvato un nuovo contratto di servizio / una nuova convenzione.

ART. 3 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Sono riservate al COMUNE, come da successivo art.7, le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato di CCN nell'espletamento dei servizi, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione / erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio.

Il COMUNE ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la qualità dei servizi erogati, attraverso controlli sulla documentazione presente negli uffici di CCN.

CCN deve fornire tutti i dati, i documenti, le attestazioni, le certificazioni e quant'altro necessario al Comune per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento.

Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire CCN anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi / attività di sua competenza.

La prerogativa di cooperazione del COMUNE di cui al comma precedente si traduce in particolare:

- nel fornire collaborazione, attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi, in particolare nel segnalare a CCN eventuali disservizi;
- nell'agevolare ogni intervento di CCN finalizzato al miglioramento del servizio oggetto del presente contratto;
- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sulle attività produttive, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc).

ART. 4 – PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI CCN

CCN è affidataria dei servizi ex art 3 c 2 dello statuto, secondo i principi di all'art 16 DLgs 175 / 2016 e degli artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016, nei termini, condizioni ed altre modalità riportate nello statuto, nel presente Contratto / Convenzione, e negli atti emanati in attuazione di questo.

CCN provvede alla gestione di esercizio in propria titolarità ed all'esecuzione degli eventuali investimenti, nel rispetto dell'equilibrio economico – finanziario di CCN.

CCN ha l'obbligo di osservare, in quanto persona giuridica, e di fare osservare dai propri dipendenti, dal socio – operatore di cui sopra, da eventuali altri appaltatori ed affidatari tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento del servizio, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, nonché nel modello ex DLgs 231 / 2001 e nel Piano di prevenzione della corruzione della Società.

CCN è responsabile dei servizi ad esso affidati; CCN si dota di apposite assicurazioni con primarie compagnie assicurative.

ART. 5 – PRINCIPI DI EROGAZIONE

Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di CCN, del servizio oggetto del contratto / della Convenzione deve avvenire secondo l'ottimizzazione delle risorse comunque a disposizione, nel rispetto delle problematiche ambientali.

Il CCN si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:

Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.

Imparzialità. — CCN ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare ai beneficiari il minor disagio possibile.

Efficienza, efficacia ed economicità. — CCN adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace ed economico.

Eventuali situazioni di impossibilità di continuità, con particolare riferimento all'accesso a servizi da parte dei beneficiari, vanno motivate da CCN, e da questa comunicate al Comune.

ART. 6 – CONTRIBUTO AL SERVIZIO

Il contributo alla gestione dei servizi di cui all'art 3 c 2 dello statuto della società è regolamentato come segue.

L'Ente riconoscerà a CCN un contributo fisso annuale di € 800,00=, più una quota variabile annuale di € 0,20.= per abitante, riferita al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto / Convenzione, in proporzione ai mesi dalla decorrenza del Contratto / Convenzione, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo del consorzio per gli anni successivi al primo.

ART. 7 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CCN assicura il trattamento dei dati personali e relativi alla propria attività in ottemperanza alle normative vigenti in materia (Regolamento UE 2016 / 679, DLgs 196 / 2003, salvi futuri aggiornamenti normativi).

ART. 8 – CONTROVERSIE E RINVIO

Eventuali controversie correlate al presente contratto saranno rinviate all'Autorità Giudiziaria competente.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa vigente, ed allo statuto della società.